

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### ART. 1

*(Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione)*

La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, ha dettato i principi e i criteri direttivi per la revisione delle disposizioni vigenti in materia doganale e per il riordino della disciplina sanzionatoria in tema di contrabbando. In particolare, l'articolo 11 della predetta legge delega contiene principi e criteri direttivi finalizzati:

- a) al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;
- b) al completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;
- c) all'accrescimento della qualità dei controlli doganali migliorando il coordinamento tra le autorità doganali di cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e alla semplificazione delle verifiche inerenti alle procedure doganali anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;
- d) al riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- e) alla revisione dell'istituto della controversia doganale previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

L'articolo 1 mira all'aggiornamento della normativa doganale che, attualmente, è contenuta principalmente nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 e nel decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; in relazione a talune misure di applicazione, peraltro, vengono tuttora richiamate norme contenute nel regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65. Dunque, tali provvedimenti normativi risultano, in buona parte, non più applicabili, tenuto conto dell'evoluzione del diritto unionale in materia doganale.

Del resto, l'obsolescenza dei predetti provvedimenti di rango primario - che già si profilava nel 1993, data di entrata in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, recante il codice doganale comunitario - si è resa ancora più evidente con l'entrata in applicazione, dal 1° maggio 2016, del codice doganale dell'Unione di cui al predetto Regolamento (UE) n. 952/2013, il quale, di per sé direttamente applicabile, compiutamente disciplina istituti e procedure doganali.

Nell'ambito della generale revisione della disciplina doganale, la legge delega ha altresì richiesto l'aggiornamento di quel corpus di disposizioni di carattere autonomo - attinenti ad aspetti procedurali o organizzativi che la stessa normativa unionale demanda agli Stati membri - pure contenute nel TULD. È il caso delle disposizioni dell'organizzazione delle strutture e dei servizi doganali, della disciplina relativa ai requisiti richiesti per lo svolgimento di funzioni di rappresentanza doganale, dei poteri attribuiti alle articolazioni dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito dell'espletamento delle procedure medesime.

La legge delega prevede, inoltre, un intervento per l'ottimizzazione delle attività connesse ai controlli con un conseguente potenziamento dello Sportello unico doganali e dei controlli (S.U.DO.CO.), al fine di semplificare il dialogo tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli operatori e gli altri enti di controllo, nell'ottica di pervenire alla completa digitalizzazione del processo di importazione ed esportazione delle merci in applicazione del principio "one stop shop".

L'articolo 18 della legge delega reca, invece, al comma 3, principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale.

Ai fini del riordino della disciplina sanzionatoria in tema di contrabbando, la legge delega ha richiesto diversi interventi, i quali specificatamente attengono all'introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime o di sanzioni fissate in misura proporzionale all'ammontare del diritto evaso in relazione alla gravità della condotta, con una particolare attenzione da attribuirsi alla custodia delle cose sequestrate, alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e alla vendita delle cose confiscate.

Si illustrano, di seguito, le disposizioni contenute nell'allegato 1 del presente schema di decreto.

## **Titolo I - Disposizioni generali**

### **Capo I - Fonti, definizioni e linea di vigilanza doganale**

#### ***ART. 1 (Fonti della disciplina doganale e definizioni)***

L'articolo 1 opera, in primo luogo, una ricognizione delle fonti della disciplina doganale aventi rango unionale, indicando, al comma 1, il Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'unione e il Regolamento di esecuzione (UE) 2447/2015, della Commissione del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Il comma 2, indica, poi, le disposizioni che si applicano per quanto non espressamente previsto nell'ambito del diritto unionale, rinviando a quelle contenute nell'allegato al presente decreto delegato (che costituisce la legge nazionale di riferimento in materia doganale) e in ogni altro provvedimento normativo rilevante ai fini doganali, nonché le fonti pattizie (bilaterali e multilaterali) di rilievo sovranazionale e, infine, i decreti ministeriali e gli ulteriori provvedimenti di carattere attuativo.

Il comma 3 reca, infine, le definizioni rilevanti ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato al presente decreto delegato.

#### ***ART. 2 (Linea di vigilanza doganale)***

L'articolo 1 del vigente d.P.R. n. 43 del 1973, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" (da ora "TULD"), stabilisce che "Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale".

La necessità di determinare quale sia la "linea doganale" non risponde soltanto a una esigenza teorica, ma costituisce il punto di partenza per stabilire gli adempimenti ai quali sono tenuti coloro che la attraversano fisicamente.

La nozione di “linea doganale” non è presente nel codice doganale dell’Unione (da ora anche “CDU”), il quale, all’articolo 4, si limita a fornire la definizione di “territorio doganale dell’Unione”, inteso come somma dei territori - a eccezione di quelli esplicitamente esclusi - degli Stati Membri, comprese le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo dei medesimi.

Considerata l’unicità del “territorio doganale” prevista dal diritto unionale e vista la supremazia di quest’ultimo sulle norme nazionali, oggi non è dunque più possibile prevedere una “linea doganale” lungo il confine con gli Stati membri dell’Unione europea.

Al fine di rendere la normativa nazionale conforme alle disposizioni unionali ed evitare possibili difficoltà interpretative, il concetto di “linea doganale” è stato quindi perfezionato in quello più specifico di “linea di vigilanza doganale”.

L’articolo 2, dunque, stabilisce:

- al comma 1 che costituiscono la linea di vigilanza doganale il lido del mare e i confini con gli Stati non unionali;
- al comma 2 che, lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d’acqua, nonché degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea di vigilanza doganale segue la linea retta congiungente i punti più foranei di apertura della costa e che, in corrispondenza dei porti marittimi, segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremità delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d’acqua dei porti medesimi;
- al comma 3, infine, che, per Livigno, la linea di vigilanza doganale segue la delimitazione del territorio del comune verso quelli italiani a esso limitrofi, così adeguando la disposizione alle modifiche introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in materia di territorio doganale dell’Unione a cura del Regolamento (UE) 2019/474.

### ***ART. 3 (Territori extra-doganali e punti franchi)***

Attualmente, a partire da una definizione di “territorio doganale” divenuta oramai obsoleta alla luce del diritto unionale in materia, il vigente articolo 2 del TULD individua i territori extradoganali e gli istituti (quali i “depositi franchi”, i “punti franchi” e la “zona franca) che, ai fini doganali, hanno effetti assimilati ai primi.

Considerato che l’articolo 4 del CDU elenca puntualmente i territori degli Stati membri che fanno parte del territorio doganale dell’Unione europea e quelli che ne sono esplicitamente esclusi, la disposizione non risulta compatibile con il vigente diritto eurounitario.

Pertanto, la disposizione di cui all’articolo 3 opera un rinvio sistematico, quanto alla disciplina dei territori extradoganali e dei punti franchi, ai vincoli derivanti, per lo Stato, dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Inoltre, sono stati eliminati i riferimenti ai “depositi franchi”, ai “punti franchi” e alla “zona franca” non compatibili con le disposizioni contenute nel CDU e nelle relative disposizioni di attuazione ed esecuzione.

## ***Capo II - Organizzazione dei servizi doganali***

### ***ART. 4 (Coordinamento delle attività)***

In osservanza del criterio di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), della legge delega, l’articolo 4 è volto a sancire, al **comma 1**, il coordinamento tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza. Tale coordinamento è finalizzato a

garantire un livello di protezione efficace degli interessi finanziari unionali e nazionali, nonché a contrastare le minacce alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi cittadini.

Il **comma 2** stabilisce inoltre che, mediante la sottoscrizione di apposite intese e avuto riguardo alle rispettive competenze, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza si coordinano al fine di evitare sovrapposizioni o reiterazione dei controlli.

#### ***ART. 5 (Orario degli uffici dell'Agenzia)***

L'articolo 5 riprende, con modifiche, il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 374 del 1990, recante il “*Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982*”, al fine di conformarlo ai precetti contenuti nel codice doganale dell'Unione. In particolare, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 52, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione, si riconosce all'Agenzia la possibilità, compatibilmente con le esigenze di servizio, di autorizzare, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali, oltre gli orari ordinari o fuori circuito, previo pagamento del costo del servizio, il cui ammontare è definito dalla medesima Agenzia.

#### ***ART. 6 (Conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza)***

L'articolo 6 recepisce, con modifiche di carattere sia lessicale che procedurale, il disposto di cui all'articolo 12, quarto comma, del vigente TULD che prevede la possibilità, al fine di garantire l'esercizio della vigilanza doganale anche nelle strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine, nei casi di insufficienza di personale dell'Agenzia, che la conduzione di dette strutture sia affidata, con provvedimento del Ministro delle finanze, a sottufficiali della Guardia di finanza.

Al fine di garantire l'esercizio della vigilanza doganale anche nelle strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine, l'articolo in commento prevede la possibilità, nei casi di insufficienza di personale dell'Agenzia, che la conduzione di dette strutture sia affidata, su richiesta del Direttore dell'Agenzia, alla Guardia di finanza. In ragione delle prerogative assegnate al Comandante Generale del citato Corpo dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, concernente l'assetto organizzativo dell'Istituzione, viene stabilito che tale misura sia comunque adottata con provvedimento del medesimo Comandante Generale.

### **Capo III - Vigilanza e controlli**

#### ***ART. 7 (Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)***

L'articolo 7 recepisce, con modifiche, il testo dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1990, il quale vieta di eseguire ogni forma di costruzione in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, in assenza di specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, disponendo, altresì, che l'autorizzazione in questione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.

In particolare, il **comma 1** vieta di eseguire costruzioni in prossimità della “linea di vigilanza doganale”, oltre che nel mare territoriale, in assenza di autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio.

Il **comma 2** prescrive che la predetta autorizzazione è presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione per l'esecuzione delle predette attività.

Per ragioni di organicità, la relativa disciplina sanzionatoria, di cui all'articolo 19, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 374 del 1990 confluisce, invece, nel successivo articolo 101.

***ART. 8 (Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali)***

L'articolo 8 recepisce, con modifiche, l'articolo 14 del vigente TULD, stabilendo che l'espropriazione o l'occupazione temporanea di terreni o di locali per l'esercizio della "vigilanza doganale" – ove l'aggettivo "doganale" qualifica la natura della vigilanza in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 5, punto 27), e all'articolo 134 del codice doganale dell'Unione – debba avvenire nel rispetto della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.

***ART. 9 (Restrizioni per il deposito di merci non unionali nei territori extra-doganali)***

L'articolo 9 stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la costituzione, in territori extra-doganali, di depositi di determinate merci non unionali, può essere vietata ovvero limitata al bisogno degli abitanti.

La norma recepisce, con modifiche, il disposto di cui all'articolo 15 dell'attuale TULD, rubricato "Restrizioni per il deposito di merci estere nei territori extra-doganali", il quale riconosce al Ministro per le finanze la possibilità di vietare, con proprio decreto, la costituzione, nei territori extra-doganali elencati dall'articolo 2, comma 4, del TULD (ossia i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio), di depositi di determinate merci estere, ovvero di imporre la limitazione ai bisogni degli abitanti.

Rispetto alla disposizione vigente, l'articolo in commento non opera più un rinvio all'articolo 2, comma 4, dell'attuale TULD, ai fini dell'elencazione dei territori extra-doganali, posto che questi ultimi sono, oggi, individuati dall'articolo 4 del codice doganale dell'Unione.

Inoltre, in coerenza con la terminologia utilizzata dalle disposizioni unionali, in luogo dell'aggettivo "estere" le merci vengono definite come "non unionali".

***ART. 10 (Spazi doganali)***

L'articolo recepisce con modifiche, al **comma 1**, il disposto di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del vigente TULD, ridefinendo la titolarità all'adozione degli atti di delimitazione degli spazi doganali in ragione del criterio di ripartizione delle competenze tra l'autorità politica e quella amministrativa di vertice. In particolare, quindi, il comma in esame prescrive che la delimitazione degli spazi doganali è determinata dall'Agenzia, in considerazione di quanto disposto dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a tenore del quale "Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane e dei monopoli e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia."

Il **comma 2** stabilisce, con specifico riguardo a porti, aeroporti nonché dove è presente una struttura dell'Agenzia o della Guardia di finanza, che la delimitazione degli spazi doganali è determinata dall'Agenzia medesima, sentita, in caso di istituzione o soppressione di varchi, la Guardia di finanza.

### ***ART. 11 (Circuito doganale)***

L'articolo 11 recepisce, con modifiche, il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del vigente TULD, attribuendo all'Agenzia, in luogo del Ministro delle finanze, la competenza alla delimitazione del circuito doganale, sentita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Ciò in considerazione delle medesime ragioni illustrate nell'articolo 10 con riferimento al disposto dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Per completezza di illustrazione, si evidenzia che nella norma in commento si è ritenuto di non riprodurre il primo comma dell'articolo 18 del vigente TULD, il quale dispone che la movimentazione delle merci lungo la linea doganale e negli aeroporti è soggetta ad autorizzazione della dogana, secondo le modalità da quest'ultima stabilite, trattandosi di aspetti che trovano una compiuta disciplina nell'articolo 140 del codice doganale dell'Unione. Parimenti, non viene riprodotta la definizione di circuito doganale di cui al secondo comma del predetto articolo 18, dal momento che la stessa è ora contenuta nella norma definitoria di cui all'articolo 1, comma 3, lett. g).

### ***ART. 12 (Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone)***

L'articolo 12 recepisce, con modifiche, il disposto di cui all'articolo 19 del vigente TULD.

Il **comma 1** dispone, in particolare, che il personale dell'Agenzia - locuzione che ricomprende i diversi profili professionali che l'Agenzia può destinare all'attività di vigilanza - può, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, procedere alla visita dei mezzi di trasporto che attraversano la "linea di vigilanza doganale", in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli stessi. Ciò al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia.

Il **comma 2** precisa che, se sussistono fondati sospetti di irregolarità, i mezzi di trasporto possono essere sottoposti a controlli, anche tecnici, diretti ad accertare l'eventuale occultamento di merci.

Il **comma 3**, inoltre, impone al detentore del veicolo di collaborare durante l'esecuzione delle verifiche poste in essere dal personale di cui al comma 1.

Il **comma 4**, infine, estende l'ambito di applicazione dei commi 1 e 3 anche ai bagagli e agli altri oggetti posseduti dalle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o ivi circolanti.

### ***ART. 13 (Controllo doganale delle persone)***

L'articolo 13 recepisce, con modifiche di ordine lessicale, il disposto di cui all'articolo 20 del vigente TULD.

Il **comma 1** dispone che il personale dell'Agenzia può invitare coloro che circolano negli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona. Ciò al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata alla medesima Agenzia.

Il **comma 2** prevede che le persone di cui al comma 1, in caso di rifiuto, possono essere sottoposte a perquisizioni personali, purché vi siano fondati motivi di sospetto; in tale ipotesi, la perquisizione è disposta con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia.

I **commi 3 e 4** prescrivono che della suddetta perquisizione è redatto processo verbale, il quale viene trasmesso alla Procura della Repubblica competente, unitamente al provvedimento che dispone la perquisizione medesima. Se il provvedimento è riconosciuto legittimo, il Procuratore della Repubblica lo convalida entro le successive quarantotto ore.

#### ***ART. 14 (Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali)***

La previsione in argomento, in linea con il vigente articolo 20-bis del TULD, estende la possibilità di esercitare i poteri di visita, ispezione e controllo, di cui ai dianzi menzionati articoli 12 e 13 anche ai controlli eseguiti al di fuori degli spazi doganali, al fine di assicurare l'osservanza delle norme sia in materia doganale che valutaria.

In particolare, la disposizione stabilisce che si possa procedere a visita, ispezione e controllo nei confronti delle persone, dei loro bagagli e dei mezzi di trasporto che attraversano il confine terrestre dello Stato nonché nei confronti di natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei loro bagagli, in arrivo o in partenza da o verso territori esteri.

Le attività in rassegna sono rimesse alla competenza dei militari della Guardia di finanza.

#### ***ART. 15 (Servizio di riscontro)***

L'articolo 15 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 21 del vigente TULD, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 374 del 1990.

La previsione disciplina, in linea con quella vigente, il servizio di riscontro svolto, in via esclusiva, dai militari della Guardia di finanza ai valichi di confine con Paesi non unionali, ai varchi dei territori extradoganali e ai varchi degli spazi doganali. In particolare, si dispone la facoltà di eseguire un riscontro di tipo sommario sulle merci, al fine di verificare la corrispondenza rispetto ai documenti che le scortano, consentendo in tal modo ai medesimi militari l'esercizio degli altri adempimenti loro demandati dalle norme vigenti. Il servizio di riscontro è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, dettagliatamente indicati nel secondo periodo del **comma 1** dell'articolo.

Il **comma 2** dispone la facoltà per la Guardia di finanza di prescindere dall'esecuzione del servizio di riscontro o di limitarla a una parte del carico, fermo restando l'obbligo di eseguirlo laddove tale attività sia richiesta espressamente dall'Agenzia o dai superiori gerarchici dei militari incaricati del servizio medesimo.

Qualora dal riscontro svolto emergano discordanze o vi siano fondati sospetti di irregolarità, il **comma 3** stabilisce che i militari del citato Corpo inoltrano immediatamente motivata richiesta all'Agenzia affinché, in presenza dei medesimi militari, la merce sia sottoposta a visita di controllo da parte del personale dell'Agenzia.

Il **comma 4** prevede che delle attività di riscontro svolte, ovvero della loro mancata o parziale esecuzione, ai sensi del comma 2, sia data attestazione secondo le modalità stabilite dall'Agenzia.

Il **comma 5** esonera dallo svolgimento del servizio di riscontro i trasporti vincolati al regime doganale di transito, fatta salva l'ipotesi in cui i militari addetti alla vigilanza abbiano fondato sospetto di irregolarità. Anche in tale circostanza, infatti, inoltrano immediatamente motivata richiesta all'Agenzia affinché, in presenza dei medesimi militari, la merce sia sottoposta a visita di controllo da parte del personale dell'Agenzia.

Il **comma 6**, infine, contempla la possibilità per il Ministro dell'economia e delle finanze di stabilire, con proprio decreto, la soppressione del servizio di riscontro nei casi in cui non ne ricorra la necessità, avuto riguardo al luogo in cui lo stesso può essere espletato, alla destinazione conferita alle merci e alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse.

#### ***ART. 16 (Servizio visita approdi)***

Al **comma 1**, la disposizione assegna ai militari della Guardia di finanza la facoltà - all'arrivo delle imbarcazioni in porto - di eseguire la verifica sommaria dello stato del carico delle medesime

imbarcazioni rispetto alla dichiarazione, al manifesto e agli altri documenti del carico, e di riscontrare le provviste di bordo esistenti. Qualora dalle attività svolte emerga che le merci soggette a vincolo fiscale siano in quantità superiore ai limiti consentiti, i militari procedono a cautelare le quantità in eccedenza apponendovi dei sigilli.

Il **comma 2** dispone che l'esito del controllo sia sempre riportato in apposito verbale, che verrà consegnato in copia al capitano della nave e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, inoltrato all'Agenzia.

La disposizione in argomento riproduce, razionalizzandola, quella già prevista dall'art. 121 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, di cui il decreto delegato dispone l'abrogazione.

#### **ART. 17 (Servizio di vigilanza)**

L'**articolo 17** recepisce, con modifiche di ordine lessicale, il disposto di cui all'articolo 22 del vigente TULD, assegnando ai responsabili degli uffici dell'Agenzia, d'intesa con i competenti comandanti della Guardia di finanza, la facoltà di consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari del Corpo sia organizzato e attuato anche ricorrendo all'utilizzo di particolari accorgimenti, tali da non rendere necessaria la continua presenza dei militari stessi, o che sia svolto, per motivi di sicurezza fiscale, anche in luoghi diversi dagli spazi doganali o dal circuito doganale.

#### **ART. 18 (Zona di vigilanza doganale terrestre)**

L'articolo 18 recepisce, con modifiche, il disposto di cui agli articoli 23 e 24 del vigente TULD.

Il **comma 1** qualifica la zona di vigilanza doganale quale spazio ove il trasporto e il deposito delle merci - definite non più come "estere", ma come "non unionali" - sono sottoposte a una speciale sorveglianza per finalità di difesa doganale.

Il **comma 2** fissa il parametro per definire l'estensione della zona di vigilanza predetta dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare, fissandola, rispettivamente, in 10 e 5 chilometri.

In un'ottica di razionalizzazione, il **comma 3**, alla **lettera a)**, aggiorna, con modificazioni, i contenuti di cui all'articolo 24 del vigente TULD, individuando, in particolare, non più in un decreto del Presidente della Repubblica, bensì in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la fonte attraverso la quale poter delimitare e modificare la zona di vigilanza doganale terrestre.

La citata modifica della fonte normativa è riconducibile al dettato della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante la "*Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica*". Tale legge ha indicato, all'articolo 1, in via tassativa, gli atti amministrativi da adottare nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, disponendo, all'articolo 2, che gli atti amministrativi diversi da quelli previsti dall'articolo 1 sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge suddetta (1° febbraio 1991).

L'individuazione del Ministro dell'economia e delle finanze, quale autorità competente all'adozione dei decreti ministeriali per la delimitazione e la modificazione delle zone di vigilanza doganale terrestre, si fonda sul fatto che il decreto del Presidente della Repubblica, che istituiva e delimitava la zona di vigilanza doganale, era emanato su proposta del Ministro delle finanze.

Le successive **lettere b) e c)** del medesimo **comma 3** definiscono i casi nei quali, rispettivamente, può essere estesa o ridotta la zona di vigilanza doganale terrestre, ovvero possono essere individuate ulteriori zone di vigilanza doganale terrestre, in presenza di particolari esigenze.

### ***ART. 19 (Esercizio della vigilanza nella zona terrestre)***

La disposizione, in linea con quanto già contemplato dal vigente articolo 25 del TULD, conferma la possibilità di esercitare specifici poteri per accertare la legittima provenienza delle merci trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre. Trattasi in particolare dei poteri di perquisizione, verificazioni e ricerche contemplati dagli articoli 33 e 35 della legge n. 4 del 1929.

Qualora dalle attività svolte emergano indizi da cui si desume che le merci siano state introdotte nel territorio doganale in violazione delle disposizioni dall'allegato 1 del presente decreto, le stesse possono, altresì, essere sottoposte a sequestro (**comma 1**).

Al riguardo, il **comma 2** specifica che vige una presunzione di responsabilità nei confronti del detentore che non dimostri la legittima provenienza delle merci oppure si rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione o quando le prove fornite siano ritenute inattendibili.

Tale presunzione non opera laddove venga appurato che il detentore delle merci ne abbia il possesso a seguito della commissione di un altro reato.

Il **comma 3**, infine, specifica che nel caso in cui si sia proceduto a perquisizione ai sensi del comma 1, il relativo verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

### ***ART. 20 (Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre)***

L'articolo 20 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 27 del vigente TULD, il quale stabilisce che eventuali restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre possono essere imposte, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (in luogo che con decreto del Presidente della Repubblica), adottato di concerto con le amministrazioni eventualmente interessate.

Viene, quindi, precisato che le restrizioni in argomento possono essere adottate nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali che, a mente dell'articolo 117 della Costituzione, prevalgono sull'ordinamento nazionale.

### ***ART. 21 (Esercizio della vigilanza nei laghi di confine)***

L'articolo 21 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 28 del vigente TULD.

La norma dispone, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento unionale nonché dagli accordi internazionali, l'obbligo - già contemplato dal predetto articolo 28 - per i militari della Guardia di finanza di fermare e visitare le navi che circolano nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano, quando vi siano indizi di violazione delle disposizioni previste dall'allegato 1 del presente decreto.

In tali casi, i militari della Guardia di finanza scortano le navi presso il più vicino ufficio dell'Agenzia per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

### ***ART. 22 (Zona di vigilanza doganale marittima)***

L'articolo 22 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 29 del vigente TULD, prevedendo la vigilanza nella zona di vigilanza doganale marittima, individuata nella zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza doganale fino al limite esterno del mare territoriale.

### ***ART. 23 (Esercizio della vigilanza nella zona marittima)***

In linea con quanto già stabilito dal vigente articolo 30 del TULD, la norma dispone, al **comma 1**, che, nella zona di vigilanza doganale marittima di cui all'art. 22, i militari della Guardia di finanza hanno la facoltà di recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate per farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico eventualmente prescritti.

Il **comma 2** prevede, quindi, che, laddove il capitano non sia munito o si rifiuti di esibire il manifesto e gli altri documenti e, comunque, vi siano indizi di violazione di norme doganali, la nave sia scortata al più vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.

La disposizione in esame stabilisce inoltre, al **comma 3**, che, per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate, la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono presenti uffici dell'Agenzia, i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse al più vicino ufficio dell'Agenzia per i relativi provvedimenti.

### ***ART. 24 (Casi di naufragio)***

L'articolo 24 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 31 del vigente TULD.

La disposizione disciplina, al **comma 1**, le attività cui sono tenute Agenzia e Guardia di finanza nel caso di naufragio, stabilendo che, dopo aver prestato soccorso ai naufraghi, le suddette Amministrazioni provvedono secondo le rispettive attribuzioni alla tutela degli interessi doganali, coordinandosi in ogni caso con la Capitaneria di Porto, tenuto conto delle competenze attribuite alla medesima in materia di soccorso. Con l'occasione si è provveduto ad adeguare la locuzione "Amministrazione della marina mercantile" aggiornandola con quella di "Capitaneria di Porto".

Il **comma 2** dispone che alle merci recuperate dal naufragio, ove non sia accertata la relativa posizione unionale, è data una destinazione doganale dagli aventi diritto, secondo le ordinarie procedure doganali.

### ***ART. 25 (Vigilanza doganale negli aeroporti)***

L'articolo 25 recepisce, con modificazioni, l'articolo 32 del vigente TULD.

La disposizione disciplina, al **comma 1**, l'esecuzione delle attività di vigilanza doganale all'interno degli aeroporti, attribuendo al personale dell'Agenzia e ai militari della Guardia di finanza la facoltà di svolgere gli accertamenti di propria competenza sia con riguardo all'aeromobile che al relativo equipaggio, ai passeggeri e alle cose trasportate.

Il **comma 2** demanda a un provvedimento dell'Agenzia la disciplina delle modalità tecniche e operative per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

### ***ART. 26 (Costruzione ed esercizio di aeroporti)***

L'articolo 26 recepisce, con modifiche, il dettato di cui all'articolo 33 del vigente TULD.

La disposizione, al fine di garantire l'esercizio della vigilanza doganale, subordina l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, al preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.

## Titolo II - Rapporto doganale

### Capo I -Obbligazione doganale e diritti doganali

#### **ART. 27 (Diritti doganali e diritti di confine)**

L'articolo 27 recepisce, con modifiche, il disposto di cui all'articolo 34 del vigente TULD.

Il **comma 1** definisce diritti doganali tutti i diritti che vengono riscossi dall'Agenzia, in forza dei vincoli che derivano dall'ordinamento unionale o da altre disposizioni di legge.

Rispetto alla disposizione attuale, è stato eliminato il richiamo ai diritti riscossi "in riferimento alle operazioni doganali", atteso che, per alcuni diritti (come la tassa imbarco e sbarco, la tassa di ancoraggio, etc.), non necessariamente viene in rilievo un'operazione doganale (ad esempio, la tassa di imbarco e sbarco deve essere corrisposta anche per operazioni di imbarco e sbarco che non sono riferite ad operazioni doganali di importazione o esportazione).

Nel **comma 2** viene specificato che, tra i diritti doganali, sono diritti di confine i dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo dovuta all'atto dell'importazione a favore dello Stato.

Rispetto alla formulazione vigente, tra i diritti di confine viene esplicitamente inserita l'imposta sul valore aggiunto, al fine di chiarire che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell'obbligazione doganale.

Ciò in linea anche con la posizione della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. III, Sent., 11/02/2022, n. 4978) che ha ritenuto di dare *"continuità all'orientamento giurisprudenziale che qualifica l'IVA all'importazione quale diritto di confine ai sensi dell'art. 34 TULD, la cui evasione integra il reato di contrabbando ex art. 292 TULD, e ciò in quanto detta soluzione interpretativa si presenta più aderente alla lettera dell'art. 34 TULD che, come visto, relativamente alle merci in importazione, ricomprende tra i diritti di confine non solo i dazi ma anche "ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato". Del resto, diversamente da quanto asserito da una delle odierne difese, tale interpretazione non risulta entrare in conflitto con la sentenza CGUE, 25 febbraio 1988, Drexler, C-299/86, posto che, con detta pronuncia, la Corte di Lussemburgo, lungi dall'assimilare l'Iva all'importazione all'Iva interna, ha piuttosto riconosciuto le differenze intercorrenti tra le due tipologie di imposte. Si legge infatti testualmente in sentenza: "Occorre constatare a questo proposito che le due categorie di infrazioni di cui trattasi (infrazioni all'IVA all'importazione e infrazioni all'IVA interna) si distinguono per diverse circostanze che attengono tanto agli elementi costitutivi dell'infrazione quanto alla difficoltà maggiore o minore di scoprirla. Infatti, l'IVA all'importazione è riscossa all'atto del semplice ingresso fisico del bene nel territorio dello Stato membro interessato, piuttosto che in occasione di uno scambio. Dette differenze implicano che gli Stati membri non sono obbligati ad istituire un regime identico per le due categorie di infrazioni" (par. 22).*

*Così riconosciute le differenze intercorrenti tra l'IVA all'importazione e l'IVA interna, la CGUE ha affermato che dette diversità non possono tuttavia giustificare un divario manifestamente sproporzionato nella severità delle sanzioni comminate per le due categorie di infrazioni (par. 23)".*

La testuale indicazione dell'IVA tra i diritti di confine è inoltre finalizzata a fornire una risposta normativa al principio enunciato dalla Corte di Giustizia Europea, 12 maggio 2022, causa C-714/20, con cui è stato affermato: *"L'articolo 201 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre*

*2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione, in solido con l'importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta".*

Il **comma 3** stabilisce, infine, che l'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

- a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto, perché le medesime sono destinate alla successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo delle medesime a un regime di deposito diverso dal deposito doganale. Si tratta del caso di merci immesse in libera pratica e poi introdotte in un deposito IVA.

### **ART. 28 (Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese)**

L'articolo 28 recepisce, con modifiche e integrazioni, il disposto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 374 del 1990.

Al **comma 1**, la disposizione stabilisce che i diritti doganali, diversi dai diritti di confine, sono accertati, liquidati e riscossi secondo le rispettive disposizioni nazionali.

Il **comma 2** dispone, poi, che i diritti di confine sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni della normativa unionale, nonché, ove queste rinviino alla disciplina dei singoli Stati membri o comunque non provvedano, secondo le disposizioni nazionali.

Inoltre, il **comma 3** prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano anche per quanto concerne i rimborsi e gli sgravi.

La disposizione stabilisce, altresì, al **comma 4**, che, oltre ai diritti doganali, sono dovute le spese per l'applicazione di sigilli o di altri contrassegni alle merci, ai colli e *container* che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti e negli altri casi in cui ne sia previsto l'utilizzo, per il compimento di lavori di facchinaggio nonché ogni altra spesa e indennità stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.

Il **comma 5** prevede che l'idoneità e le caratteristiche dei sigilli doganali sono stabilite dalle disposizioni doganali unionali e che i sigilli certificati sulla base della norma internazionale ISO sono considerati conformi alle prescrizioni unionali e nazionali.

Il successivo **comma 6** precisa che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per il pagamento dei sigilli, forniti dall'Agenzia medesima, da parte dei dichiaranti. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabiliti il tipo, la forma e le modalità di applicazione dei sigilli, nei casi in cui il loro uso è prescritto.

Infine, il **comma 7** dispone che sono dovuti, da parte dell'ente o dell'impresa, che, nel proprio esclusivo interesse e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, richiede l'istituzione di un ufficio dell'Agenzia, la messa a disposizione gratuita dei locali da adibire a sede della struttura nonché le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurarne il funzionamento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di istituzione di un presidio della Guardia di finanza.

### ***ART. 29 (Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili)***

L'articolo 29 recepisce, con modifiche, esclusivamente, l'ultimo comma del vigente articolo 37 TULD.

La disposizione prevede che, fermo quanto previsto dalla normativa unionale, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale, i cali ammissibili sono determinati con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma tiene conto delle disposizioni unionali, dal momento che la perdita, la distruzione delle merci e i cali ammissibili sono regolamentati dall'articolo 124, paragrafo 1, lettera g), e dall'articolo 137, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione.

L'attuale regolamento - il D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, emanato ai sensi del predetto articolo 37 TULD - si fonda sull'articolo 206 del previgente Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché sugli articoli da 862 a 864 del previgente Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, applicabili anche all'accertamento delle accise.

### ***ART. 30 (Soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine)***

L'articolo 30 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui al primo comma dell'articolo 38 del vigente TULD, stabilendo che, per i diritti di confine, i soggetti obbligati al pagamento sono individuati in base alla normativa doganale unionale che regola l'obbligazione doganale.

L'individuazione dei soggetti passivi dell'obbligazione doganale è effettuata in conformità alla corrispondente disciplina unionale di cui agli articoli 77, 78 e 79 del codice doganale dell'Unione.

## **Capo II - La rappresentanza doganale**

### ***ART. 31 (Il rappresentante doganale)***

L'articolo 31 recepisce, con modificazioni, l'articolo 40 del vigente TULD.

La disposizione è focalizzata sulla figura del rappresentante doganale, senza riferimento a specifiche figure professionali, analogamente a quanto previsto nel codice doganale dell'Unione.

La disposizione stabilisce, al **comma 1**, che, per l'espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale, si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale, che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, con o senza rappresentanza. Rispetto al predetto articolo 40 TULD, l'aggiunta del riferimento al contratto di mandato, con il quale può essere conferito anche il potere di rappresentanza, si deve al fatto che l'articolo 19 del codice doganale dell'Unione valorizza l'atto di mandato prescrivendone, altresì, l'ostensione all'autorità doganale, ogni qual volta questa ne faccia richiesta.

La rappresentanza doganale, ai sensi del **comma 2**, può essere diretta o indiretta e i poteri del rappresentante sono definiti dalla normativa unionale. Inoltre, viene previsto che l'abilitazione per prestare i servizi di rappresentanza diretta è rilasciata dall'Agenzia alle seguenti condizioni:

- a) assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 33, comma 1;
- b) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
- c) rispetto degli standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività di rappresentante, fissati con provvedimento dell'Agenzia.

La puntuale individuazione delle condizioni che legittimano il conferimento dell'abilitazione per l'esercizio della rappresentanza diretta è in linea con la previsione del codice doganale dell'Unione che consente a ciascuno Stato membro di regolare l'esercizio della rappresentanza nel proprio territorio. Va ricordato, invero, che, in Italia, la regolamentazione riguarda solo la rappresentanza diretta, essendo quella indiretta libera per norma.

In particolare, per la rappresentanza diretta sono stati previsti alcuni criteri, coincidenti con quelli sanciti dall'articolo 18, paragrafo 3 del codice doganale dell'Unione per l'esercizio della rappresentanza in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza - ossia i criteri da a) a d) previsti dall'art. 39 del CDU, semplificandone la portata descrittiva.

Il **comma 3** prescrive che le condizioni di cui al comma 2 si ritengono soddisfatte se il richiedente:

- a) è iscritto all'albo professionale degli spedizionieri doganali;
- b) è autorizzato quale centro di assistenza doganale;
- c) è in possesso di certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO).

Il **comma 4** sancisce che un operatore non stabilito nel territorio doganale unionale, per effettuare operazioni doganali, deve farsi rappresentare da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce con la modalità della rappresentanza indiretta, laddove la normativa doganale unionale preveda che il dichiarante sia stabilito nel territorio doganale dell'Unione. La scelta di precisare che, in caso di operazione effettuata da un operatore economico non stabilito nel territorio unionale, questi può agire solo attraverso un rappresentante doganale indiretto, tiene anche conto di specifiche indicazioni fornite dagli organi unionali su questioni sollevate dai Paesi membri sul tema.

Per assicurare una maggiore coerenza, il **comma 5** prevede, altresì, che gli atti, i provvedimenti o le decisioni dell'Agenzia siano validamente notificati al rappresentante, se il rappresentato non ha comunicato per iscritto la revoca del mandato.

Inoltre, il **comma 6** precisa che le mansioni di carattere esecutivo, nei luoghi in cui vengono svolte le operazioni doganali che richiedono la presenza fisica, possono essere affidate dal rappresentante doganale a personale ausiliario, il quale agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto la responsabilità del rappresentante medesimo; l'ausiliario, su richiesta dell'Agenzia e della Guardia di finanza, è tenuto a fornire prova dell'incarico affidatogli.

Da ultimo, il comma 7 prevede che gli appartenenti all'amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, non possono esercitare le funzioni di rappresentante doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal periodo precedente sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

### ***ART. 32 (Sospensione della rappresentanza diretta)***

L'articolo 32 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 53 del vigente TULD.

La norma, al **comma 1**, estende la disciplina della sospensione a tutti i casi di rappresentanza diretta, non limitandola ai soli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale.

La competenza a emettere il provvedimento di sospensione dell'abilitazione alla rappresentanza diretta è attribuita ai direttori territoriali dell'Agenzia.

Tra i casi di sospensione facoltativa, oltre al mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute, viene contemplata l'ipotesi della condanna non definitiva per un delitto previsto dalle leggi finanziarie ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 33, lettere c) e d), alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno.

Al **comma 2**, è introdotto un limite temporale di durata della sospensione non superiore a:

- due mesi, prorogabili fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi doganali nei casi di cui al comma 1, lett. a);
- sei mesi, salvo quanto stabilito al comma 3, nel caso di cui al comma 1, lett. b); la sospensione in esame cessa, comunque, in presenza di una pronuncia di proscioglimento, ancorché non definitiva.

Il **comma 3** prevede un'ipotesi di sospensione obbligatoria dell'abilitazione alla rappresentanza diretta, a seguito dell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari in conseguenza della commissione di qualsiasi reato. La successiva revoca della misura cautelare comporta la cessazione del provvedimento di sospensione, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento ai sensi del comma 1.

Il **comma 4** prevede, infine, che il provvedimento di sospensione è comunicato al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.

### ***ART. 33 (Revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta)***

L'articolo 33 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 54 del vigente TULD.

La norma opera in coordinamento con l'articolo 32 relativo ai casi di sospensione, stabilendo che la revoca si applica a tutti i casi di rappresentanza diretta e non solo agli spedizionieri doganali (**comma 1**) ed è disposta con provvedimento dei direttori territoriali dell'Agenzia. In, particolare, il provvedimento di revoca deve essere emesso nei seguenti casi:

- a) radiazione dall'albo professionale degli spedizionieri doganali;
- b) perdita dei requisiti previsti dall'articolo 31, comma 2, lettere b) e c);
- c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;
- d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

Per le fattispecie di cui alle precedenti lettere c) e d), la revoca, ai sensi del **comma 2**, è disposta soltanto qualora venga pronunciata condanna alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno, anche in caso di applicazione di una misura sostitutiva della detenzione.

Il **comma 3** stabilisce che nel caso in cui la revoca riguardi uno spedizioniere doganale iscritto all'albo, il relativo provvedimento è adottato dall'Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

## **Capo III - Procedure di accertamento**

### ***Art. 34 (Verifica della merce e definizione dell'accertamento)***

L'articolo 34 recepisce l'articolo 61 del vigente TULD, apportando alcune modificazioni tese ad armonizzare il procedimento ivi disciplinato ai principi unionali in materia di diritto al contraddittorio.

Il **comma 1** impone l'obbligo di notifica al dichiarante del risultato delle analisi di laboratorio sulle merci oggetto della dichiarazione, laddove l'Agenzia proceda allo svolgimento delle predette analisi. Al **comma 2** viene introdotta la previsione della facoltà del dichiarante di chiedere la ripetizione delle analisi di laboratorio effettuate sulle merci oggetto della dichiarazione, entro un termine di dieci giorni dalla notifica di cui al precedente comma 1. L'esito della ripetizione delle analisi, al pari del primo risultato, deve essere notificato al dichiarante.

Il **comma 3** prevede che, in caso di riscontro di difformità consistenti, ad esempio, nel mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto, l’Agenzia redige apposito verbale di constatazione da notificare alla parte.

Il **comma 4** prescrive che il verbale di constatazione contiene le informazioni circa le attività che verranno conseguentemente poste in essere, in base alla normativa unionale in materia.

Nel successivo **comma 5**, viene chiarito che, dalla data di notifica del verbale di constatazione, la parte ha diritto al contraddittorio con le modalità e nei termini previsti dalla normativa doganale unionale, decorsi i quali, a mente del **comma 6**, l’ufficio dell’Agenzia emette un provvedimento motivato di accertamento, da notificare alla parte.

#### **ART. 35 (Custodia e distruzione di campioni di merci)**

L’articolo 35 recepisce, con modifiche di mero *drafting*, il testo del vigente articolo 20 del decreto legislativo n. 374 del 1990, consentendo agli uffici dell’Agenzia, in presenza di motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, di esigere il ritiro dei campioni prelevati per l’effettuazione delle analisi e dei controlli sulle merci da parte dell’operatore, il quale deve provvedervi entro il termine fissato dall’ufficio stesso. Decorso inutilmente tale termine, l’Agenzia procede, a spese dell’operatore medesimo, alla distruzione dei campioni ovvero alla loro conservazione presso istituti specializzati, laddove la distruzione non sia possibile.

#### **ART. 36 (Operazioni doganali relative a merci arrivate o spedite via mare)**

L’articolo 36 recepisce, con modifiche, l’articolo 62, primo comma, del vigente TULD.

Il **comma 1** prevede la facoltà dell’Agenzia di consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via di mare a bordo della nave, rispettivamente, prima dello sbarco o dopo l’imbarco.

Il **comma 2** rinvia la definizione delle modalità per l’esercizio della citata facoltà a un provvedimento dell’Agenzia.

#### **ART. 37 (Visite di controllo)**

L’articolo 37 recepisce, con modifiche di mero *drafting*, l’articolo 63 del vigente TULD.

Il **comma 1** prevede che i responsabili degli uffici dell’Agenzia o i funzionari delegati hanno la facoltà di procedere, di propria iniziativa, a visite saltuarie sulle merci non oggetto di visita, nonché su quelle già visitate in tutto o in parte, purché non siano state già lasciate a disposizione del proprietario o del vettore.

Il **comma 2** prescrive che le suddette visite di controllo sono sempre eseguite quando ne fanno richiesta motivata i militari della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 15, nonché gli operatori interessati.

Il **comma 3** estende le prescrizioni di cui al comma 1 anche all’ipotesi di prelevamento di campioni, ai fini dello svolgimento di analisi.

#### **ART. 38 (Poteri sostitutivi)**

L’articolo 38 recepisce, con modificazioni, l’articolo 64 del vigente TULD.

In particolare, al fine di razionalizzare la normativa e adeguarla alle mutate strutture organizzative dell’amministrazione finanziaria, il **comma 1** prevede che la competenza a disporre l’esenzione dalla visita doganale delle merci, qualora ricorrano casi straordinari di necessità e urgenza, è del Direttore territoriale dell’Agenzia.

È comunque previsto che le visite di controllo debbano, in ogni caso, essere eseguite quando ne facciano richiesta motivata sia la Guardia di finanza, per procedere al servizio di riscontro di cui all'articolo 15, sia gli operatori interessati, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37.

I presupposti, i criteri e i limiti del potere affidato al Direttore territoriale sono determinati, ai sensi del **comma 2**, sulla base di un provvedimento dell'Agenzia.

Il **comma 3**, in coerenza con l'articolo 28 della Costituzione, esplicita che l'esercizio del potere di cui al precedente comma 1 non comporta responsabilità in capo al Direttore territoriale, salvo che non ricorra il dolo o la colpa grave.

### ***ART. 39 (Potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli)***

In coerenza con quanto specificamente stabilito dal legislatore delegante, l'articolo 39 positivizza l'istituto dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.), disciplinato:

- a livello unionale:
  - dal Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013;
  - dall'articolo 47 del codice doganale dell'Unione;
- a livello domestico:
  - dall'articolo 4, comma 57, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*”;
  - dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante “*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;
  - dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2021, n. 235, recante “*Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)*”.

Il S.U.Do.Co. è finalizzato al proficuo coordinamento, in via telematica, di tutti i procedimenti e dei controlli operati all'entrata e all'uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, assicurando, al contempo, il conseguimento dell'obiettivo di cui alla Missione 3, riforma 2.1. rubricato «*Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli*» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'istituto si propone, nello specifico, di concentrare, in un unico tempo e in un unico luogo (*single window*), i controlli da eseguire sulle merci in entrata, in uscita o in transito, a opera di amministrazioni diverse, anche secondo quanto raccomandato dal “*Trade and facilitation agreement*”, entrato in vigore il 22 febbraio 2017.

L'Agenzia ha sviluppato e implementato il portale S.U.Do.Co. per offrire un'interfaccia unica (*single entry point*) - accessibile tramite il Portale Unico Dogane Monopoli (PUDM) - agli operatori economici e alle altre amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento e di controllo della merce.

Lo Sportello unico doganale e dei controlli si propone, pertanto, due obiettivi:

- digitalizzazione della documentazione necessaria (autorizzazioni, nulla osta, certificazioni, etc.) per l'importazione e l'esportazione delle merci;
- snellimento dell'attività di controllo sulle importazioni e sulle esportazioni, con particolare riferimento a quelle operazioni in cui diverse amministrazioni potrebbero dover svolgere i controlli di propria competenza.

La disposizione in commento, al **comma 1**, precisa che il coordinamento del S.U.Do.Co. viene attuato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 47, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2016, il quale prevede l'esclusione, dall'ambito di applicazione dell'istituto in esame, dei controlli disposti dall'autorità giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia.

Il **comma 2** stabilisce che tutti i controlli di natura amministrativa previsti dalle disposizioni unionali che prescrivono l'esecuzione di una visita delle merci finalizzata al rilascio di un'autorizzazione o di un nulla osta (comunque denominati) devono essere svolti nell'ambito del S.U.Do.Co., ossia contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali.

Il **comma 3** fa salva la facoltà delle amministrazioni competenti, in base alla normativa unionale di riferimento, di svolgere controlli aggiuntivi su un determinato tipo di operazione per la quale sia stata svolta una valutazione del rischio specifica, in base a indicatori oggettivi (origine e/o tipologia di merce) o soggettivi. Questo tipo di valutazione del rischio implica che debbano essere selezionate un certo numero (percentuale) di operazioni di importazione che corrispondano ai criteri di rischio e ciò può essere possibile solo integrando detta valutazione del rischio nell'ambito del processo di analisi dei rischi e di gestione del circuito doganale di controllo dell'Agenzia. Tale integrazione permette, da un lato, di rendere effettiva la capacità di selezionare a controllo solo le operazioni che corrispondono ai criteri di rischio e, dall'altro lato, di poter stimare l'impatto della selezione in termini numerici, anche con riferimento ai differenti punti di ingresso o uscita dall'Unione europea.

Il **comma 4** stabilisce che tutti i controlli amministrativi, obbligatori in base alla normativa unionale (di cui al comma 2) ovvero d'iniziativa (di cui al comma 3), devono essere integrati nel S.U.Do.Co..

Il progetto S.U.Do.Co. prevede, infatti, moduli funzionali che consentono di:

1. offrire un'interfaccia unica agli operatori economici verso l'Agenzia e le altre amministrazioni deputate al rilascio dei provvedimenti afferenti ai procedimenti di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante *“Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione”*, necessari alle procedure di ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell'Unione, affinché le informazioni vengano inviate solo una volta (*“once only”*);
2. attuare il coordinamento dei controlli (*“one stop shop”*) mediante la componente di comunicazione e coordinamento operativo delle ispezioni sulle merci, che consente alle amministrazioni/enti/organi dello Stato, che intervengono nel processo di entrata e uscita delle merci nel/dal territorio doganale dell'Unione, di inviare e gestire le richieste di visite di controllo, affinché queste ultime si svolgano contemporaneamente e nello stesso luogo.

Oltre alla regolamentazione unionale di settore intervenuta dal 2010 ad oggi, che ha disciplinato nuovi controlli sulle merci in ingresso e uscita nel/dal territorio doganale dell'Unione europea, vi sono, poi,

controlli di natura amministrativa che vengono espletati, ma che non sono propedeutici al rilascio di un provvedimento e che, quindi, non rientrano tra quelli previsti nell'ambito dei procedimenti amministrativi contenuti nelle tabelle anzidette. Si tratta, ad esempio, di controlli su operazioni doganali previsti da specifica normativa unionale, quale:

- Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447;
- Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione.

Al **comma 5** si prevede un'ipotesi derogatoria nel caso in cui, per motivi oggettivi di natura logistica o perché la disciplina unionale o nazionale prescrive determinate modalità, i controlli amministrativi non possano essere svolti nell'ambito dello sportello unico doganale dei controlli.

Infine, il **comma 6** richiama gli accordi di cooperazione previsti dal d.P.R. n. 235 del 2021 tra le amministrazioni competenti e l'Agenzia, al fine di disciplinare i vari aspetti dell'integrazione dei controlli e lo scambio di informazioni.

#### **Capo IV - Revisione dell'accertamento**

##### ***ART. 40 (Controlli a posteriori)***

L'articolo 40 riprende, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui all'articolo 11, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 374 del 1990.

La norma reca una dettagliata disciplina concernente lo svolgimento, da parte dell'Agenzia e della Guardia di finanza, dei controlli a posteriori delle dichiarazioni doganali, effettuati sulle merci già oggetto di svincolo, ossia merci per le quali la dichiarazione doganale sia stata accettata senza verifica oppure merci per le quali le indicazioni contenute nella dichiarazione siano già state oggetto di verifica (**comma 1**).

La norma disciplina inoltre i poteri attribuiti, nello svolgimento di tali controlli, all'Agenzia e alla Guardia di finanza, le quali possono (**comma 2**):

- invitare gli operatori, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore ai 15 giorni, a comparire, anche a mezzo di rappresentante, o a fornire notizie e documenti inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali. Tali informazioni possono essere richieste anche ad altri soggetti interessati alle medesime operazioni doganali;

- accedere, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dai responsabili dei rispettivi uffici, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere all'eventuale ispezione di tali merci e alla verifica della relativa documentazione.

In tale contesto, in linea con quanto già stabilito dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 374 del 1990, che viene contestualmente abrogato, il **comma 3** rinvia all'applicabilità delle disposizioni previste dall'articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in tema di accessi, ispezioni e verifiche ai fini IVA, mentre il **comma 4**, infine, specifica che le autorizzazioni per le richieste di esecuzione di indagini finanziarie sono rilasciate, per l'Agenzia, dal direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal direttore provinciale, nonché, per la Guardia di finanza, dal Comandante regionale o equiparato.

#### **Art. 41 (Esito dei controlli a posteriori)**

L'articolo 41 riprende, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 374 del 1990, stabilendo l'obbligo a carico dell'Agenzia e della Guardia di finanza, di redigere - all'esito dei controlli a posteriori - apposito verbale di constatazione e di notificarlo alla parte (**comma 1**) nonché di trasmetterlo all'ufficio dell'Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata e agli altri organi eventualmente competenti per materia (**comma 2**).

#### **ART. 42 (Revisione della dichiarazione)**

L'art. 42 riprende, con modificazioni e integrazioni, l'articolo 11, commi 4-bis, 5, 5-bis, 8, 9, 10 del decreto legislativo n. 374 del 1990, adeguandolo ai principi del diritto al contraddittorio e di adeguata motivazione già previsti nell'ordinamento unionale.

Nell'ambito della riscrittura dell'istituto della revisione, l'articolo viene rubricato come "*Revisione della dichiarazione*" e non più come "*Revisione dell'accertamento*", posto che eventuali difformità riscontrate in sede di controllo a posteriori potrebbero anche non interessare gli elementi dell'accertamento (qualità, quantità, origine e valore) ovvero non comportare una differenza di diritti rispetto alla liquidazione indicata dall'operatore. Invero, alcune difformità tra il constatato e il dichiarato potrebbero portare all'applicazione di divieti o restrizioni, ovvero a constatare violazioni procedurali (ad esempio, il mancato ottenimento di un'autorizzazione all'importazione) che non riguardano l'accertamento tributario, posto che anche in tali casi è comunque necessario procedere alla revisione della dichiarazione.

La disposizione prevede, al **comma 1**, che, in aderenza alla normativa unionale in materia doganale, l'ufficio dell'Agenzia presso il quale la dichiarazione è stata registrata è quello competente alla revisione della medesima dichiarazione.

In base al **comma 2**, la revisione della dichiarazione può essere disposta dall'ufficio dell'Agenzia a seguito della ricezione di un verbale di constatazione ovvero su istanza di parte. In tale ultima ipotesi, il **comma 3** precisa che l'ufficio dell'Agenzia opera con i poteri e con le facoltà di cui all'articolo 40. Il **comma 4** stabilisce che il procedimento debba concludersi, in ogni caso, entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale.

Il **comma 5** prevede che la parte può comunicare al competente ufficio dell'Agenzia, entro 30 giorni dalla data di notifica o di consegna del verbale constatazione, osservazioni e richieste di cui l'ufficio medesimo deve tenere conto nel provvedimento finale.

Qualora la revisione della dichiarazione avvenga su istanza di parte e l'Agenzia ritenga di non accogliere, anche solo in parte, detta istanza, il **comma 6** dispone che sia notificato un preavviso di diniego alla parte che, entro il medesimo termine di 30 giorni, previsto dal comma 5, può presentare osservazioni e richieste. Decorsi i termini suddetti, il **comma 7** stabilisce che il procedimento si conclude con un provvedimento motivato dell'Agenzia, recante l'esito dell'attività di controllo.

Il **comma 8** dispone poi che, nel caso in cui l'attività conduca alla revisione della dichiarazione, l'Agenzia procede al recupero dei maggiori diritti dovuti ovvero al rimborso di quelli eventualmente riscossi e non dovuti dalla parte.

Inoltre, il **comma 9** dispone che, nell'ipotesi in cui vadano irrogate sanzioni diverse da quelle doganali, il provvedimento di cui al comma 6 è comunicato dall'Agenzia anche all'organo competente, unitamente alle osservazioni presentate dalla parte.

Il **comma 10**, infine, consente all'Agenzia di adottare, con proprio provvedimento conforme alla normativa doganale unionale, procedure semplificate, qualora la revisione della dichiarazione non comporti rimborsi o sgravi.

#### ***ART. 43 (Controlli integrati)***

L'articolo 43 recepisce, con modificazioni, l'articolo 21 del decreto legislativo n. 374 del 1990 e contiene disposizioni volte a disciplinare i controlli integrati da eseguirsi presso le imprese interessate all'interscambio di beni con Paesi non unionali.

La norma demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - ai fini dell'esecuzione di controlli integrati nei confronti di imprese che svolgono interscambio di beni con Paesi non unionali - la disciplina del coordinamento delle attività di controllo dell'Agenzia, ivi comprese quelle relative all'espletamento dei controlli a posteriori, con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza (**comma 1**).

La disposizione attribuisce, inoltre, al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di stabilire con decreto, nel rispetto del diritto unionale e dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili, i criteri e le modalità attraverso i quali sono regolati sia i rapporti dell'Agenzia e della Guardia di finanza con le autorità doganali di altri Paesi sia lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti (**comma 2**).

### **Capo V - Riscossione**

#### ***Art. 44 (Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali)***

L'articolo 44 recepisce, con modificazioni, l'articolo 77 del vigente TULD.

La disposizione, al **comma 1**, individua le modalità per effettuare il pagamento, presso l'Agenzia, dei diritti doganali e delle sanzioni, nonché del deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti.

Il **comma 2** rinvia la determinazione delle modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria a un provvedimento del direttore dell'Agenzia, da adottare di concerto col Ragioniere generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.

#### ***ART. 45 (Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali)***

L'articolo 45 recepisce, con modificazioni, l'articolo 78 del vigente TULD.

La disposizione stabilisce, al **comma 1**, che l’Agenzia può autorizzare il pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale e dalle altre disposizioni nazionali in materia di dilazioni e di autorizzazioni. Va ricordato, a questo proposito, che la disciplina unionale in materia di dilazioni e di altre agevolazioni di pagamento è contenuta negli articoli da 110 a 112, nonché negli articoli 113 e 114-*bis*, del codice doganale dell’Unione e nelle relative disposizioni applicative contenute nel Regolamento di esecuzione e nel Regolamento delegato.

Al **comma 2** viene precisato che, per i soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, la dilazione può essere estesa fino a un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta, previa la prestazione di idonea garanzia e il pagamento dei relativi interessi nella misura stabilita al successivo articolo 46. La previsione poc’anzi richiamata riguarda, in modo particolare, la dilazione del pagamento dell’IVA dovuta all’importazione.

Infine, il **comma 3** precisa che, se il giorno di pagamento cade in un giorno festivo, il termine per l’adempimento è prorogato al primo giorno non festivo.

#### ***ART. 46 (Interessi sul pagamento dilazionato)***

L’articolo 46 recepisce, con modificazioni, quanto sancito dal quarto comma dell’articolo 79 del vigente TULD, secondo cui, per il pagamento differito dei diritti doganali, è dovuta la corresponsione di interessi (con esclusione dei primi trenta giorni) secondo il saggio, stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, fissato sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi (d’ora in avanti indicati come BOT trimestrali).

Dal meccanismo suddetto, in vigore da molti anni, sono conseguite notevoli difficoltà operative, nonché un appesantimento dell’attività amministrativa. Infatti, per intraprendere l’iter di formazione del decreto di fissazione semestrale del tasso dei BOT trimestrali, va attesa la naturale scadenza del decreto relativo al semestre precedente, dovendo tener conto dell’ultimo dato disponibile relativamente al rendimento netto dei BOT trimestrali. Negli ultimi anni, inoltre, i BOT trimestrali non sono stati emessi con continuità, in quanto a essi è fatto ricorso, dal Ministero dell’economia e delle finanze, solo in caso di specifiche saltuarie esigenze.

Al fine di snellire e di velocizzare la procedura per la fissazione del tasso di interesse sul pagamento dilazionato dei diritti doganali, in un’ottica di semplificazione normativa e amministrativa, l’**articolo 46**, nell’ipotesi di pagamento dilazionato, di cui all’articolo 45, comma 2, individua un meccanismo di determinazione del predetto tasso affine a quello attualmente in vigore. Tuttavia, quanto al parametro di riferimento, al tasso dei BOT trimestrali viene sostituito il tasso di interesse di credito applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento. Peraltro, al fine di non stravolgere il meccanismo di fissazione attuale, si prescrive che il tasso BCE sia quello rilevato semestralmente, con riferimento al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno, e che tale tasso rimanga in vigore, ai fini della determinazione degli interessi dovuti sui pagamenti differiti, per i sei mesi solari successivi.

In considerazione delle possibili oscillazioni del tasso BCE nell’ambito della politica monetaria adottata dalla Banca centrale europea, tenuto conto dell’eventualità che il medesimo possa ridursi eccessivamente, l’articolo in commento stabilisce una soglia minima del tasso di interesse applicato in caso di pagamento differito dei diritti doganali pari allo 0,50%.

#### ***ART. 47 (Ritardo nel pagamento dei diritti)***

L'articolo 47 recepisce, con modificazioni legate all'esigenza di adeguamento alla disciplina unionale di cui all'articolo 198 del codice doganale dell'Unione, nonché alle relative disposizioni applicative contenute nel Regolamento di esecuzione e nel Regolamento delegato, quanto sancito dall'articolo 81 del vigente TULD.

La disposizione, al **comma 1**, garantisce il diritto al contraddittorio e lo spontaneo adempimento della parte. Invero, per i diritti di confine accertati prima dello svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dall'accettazione dei risultati di verifica ai sensi delle disposizioni del codice doganale unionale, ovvero dalla notifica del provvedimento di cui all'articolo 34, comma 6, l'Agenzia comunica alla parte che, se non provvede entro il termine di trenta giorni, saranno adottate le misure previste in materia, inclusa la vendita della merce.

Al **comma 2** viene, invece, stabilito che, per i diritti di confine accertati successivamente allo svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si procede mediante riscossione coattiva.

Il **comma 3** precisa che le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli interessi e agli oneri accessori.

Il **comma 4**, infine, dispone che, in caso di ritardo nel pagamento di diritti doganali, diversi dai diritti di confine, compresi interessi e oneri accessori, si procede, in ogni caso, a riscossione coattiva.

#### ***ART. 48 (Termini per la notifica dell'obbligazione doganale)***

L'articolo 48 recepisce, con modificazioni, quanto sancito dall'articolo 84 del vigente TULD.

La disposizione stabilisce al **comma 1** che, quanto ai termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente a oggetto diritti di confine, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia doganale dell'Unione europea, ovvero agli articoli 102 e 103 del codice doganale dell'Unione e alle relative disposizioni applicative contenute nel Regolamento di esecuzione e nel Regolamento delegato.

Il **comma 1** precisa che, se l'obbligazione riguarda diritti di confine ed è sorta a seguito di un comportamento penalmente rilevante, il termine per la notifica è di sette anni.

Le predette disposizioni si applicano, in base al **comma 3**, alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016 e, secondo quanto previsto dal **comma 4**, anche ai diritti doganali diversi dai diritti di confine, ove non diversamente disposto.

#### ***ART. 49 (Interessi per il ritardato pagamento)***

L'articolo 49 recepisce, con modificazioni, quanto sancito dall'articolo 86 del vigente TULD, stabilendo che, ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni, per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti gli interessi di mora nei termini e modalità previsti dalla normativa unionale in materia doganale, ossia, più nello specifico, dall'articolo 114-*bis* del codice doganale dell'Unione, fatta eccezione per i diritti doganali diversi dai diritti di confine, per i quali trovano applicazione le disposizioni nazionali.

#### ***ART. 50 (Garanzia per l'obbligazione doganale potenziale o esistente)***

L'articolo 50 recepisce, con modificazioni legate all'esigenza di adeguamento alla disciplina unionale di cui Capo 2, Titolo III del codice doganale dell'Unione, nonché alle relative disposizioni applicative contenute nel Regolamento di esecuzione e nel Regolamento delegato, quanto sancito dall'articolo 87 del vigente TULD.

La disposizione stabilisce, al **comma 1**, che, nel caso in cui sia dovuta, in base alla normativa doganale unionale, la prestazione di una garanzia, tale obbligo è esteso a tutti i diritti di confine, inclusi i relativi interessi e oneri.

Al **comma 2** viene precisato che le garanzie dovute per il deposito o il trasporto di prodotti non unionali soggetti ad accisa sono calcolate, per quanto riguarda l'accisa medesima, nella stessa misura percentuale stabilita sui corrispondenti prodotti nazionali trasportati o stoccati nei depositi fiscali.

Tuttavia, nell'ipotesi di operazioni di perfezionamento attivo effettuate da soggetti che lavorano le merci nei propri stabilimenti gestiti in regime di deposito fiscale, le garanzie sono limitate al dieci per cento dell'ammontare dell'accisa.

In tali casi, i crediti per i tributi e i relativi interessi, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci e su ogni altro bene mobile esistente negli stabilimenti degli operatori ammessi a fruire delle agevolazioni, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri luoghi comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, nella disponibilità degli stessi operatori.

#### ***ART. 51 (Riduzione dell'importo della garanzia ed esonero dalla garanzia)***

L'articolo 51 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 90 del vigente TULD.

La disposizione stabilisce, al **comma 1**, che, su richiesta dell'operatore economico, il competente ufficio dell'Agenzia può autorizzare la riduzione dell'importo della garanzia o l'esonero dalla garanzia per i diritti doganali.

Al **comma 2**, si precisa che le condizioni e i criteri per la concessione dei suddetti benefici sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia.

In base al **comma 3**, la concessione può essere revocata, in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità del beneficiario che, in tal caso, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, è tenuto a prestare la prescritta cauzione.

#### ***ART. 52 (Forme di garanzia)***

La disposizione prevede le forme in cui può essere costituita una garanzia.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che la garanzia può essere costituita nella forma di deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento individuato dall'Agenzia come equivalente a un deposito in contanti, in euro, oppure nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme alla vigente normativa unionale e ai modelli di fideiussione predisposti dall'Agenzia.

Nel caso di prestazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, il **comma 2** soggiunge che le medesime sono subordinate all'accettazione da parte dell'Ufficio competente che può rifiutarle con provvedimento motivato.

Il **comma 3** prevede che, in ogni caso, l'Agenzia può autorizzare altre forme di garanzia che assicurino in modo equivalente il pagamento dell'importo dei diritti di confine all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.

#### ***ART. 53 (Rimborsi e sgravi)***

L'articolo 53 riformula il disposto di cui all'articolo 91 del vigente TULD, stabilendo che il competente ufficio dell'Agenzia riconosce, secondo le disposizioni e le procedure previste in materia doganale unionale, il diritto al rimborso e allo sgravio delle somme relative a diritti di confine corrisposti o contabilizzati in misura maggiore al dovuto.

Va segnalato che, con riguardo alla disciplina unionale in materia doganale sul tema dello sgravio e del rimborso dei dazi, di rilievo risultano, in via generale, gli articoli da 116 a 120 del codice doganale dell'Unione e, con riferimento alle procedure ai termini del rimborso e dello sgravio, l'articolo 121 del codice doganale dell'Unione, gli articoli da 92 a 102 del Regolamento delegato e gli articoli da 172 a 181 del Regolamento di esecuzione.

***ART. 54 (Restituzione delle somme per il tramite dei rappresentanti doganali)***

L'articolo 54 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 92 del vigente TULD.

La previsione normativa si riferisce a tutti i rappresentanti in dogana e stabilisce, al **comma 1**, che il rimborso di diritti di confine indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dall'Agenzia può essere eseguito nelle mani del rappresentante doganale, qualora tali diritti o somme afferiscano a un'operazione doganale da esso compiuta in rappresentanza del titolare della merce.

Il **comma 2** reca le condizioni in base alle quali detta disposizione è applicabile, vale a dire:

- a) il pagamento dei diritti di confine deve essere stato effettuato dal rappresentante doganale che ne chiede il rimborso o lo svincolo;
- b) la ricevuta delle somme in deposito deve essere firmata dal rappresentante doganale in qualità di effettivo versante;
- c) non deve essere stata notificata all'Agenzia la cessazione del rapporto di rappresentanza;
- d) il rappresentante doganale richiedente non deve risultare sospeso dalle operazioni doganali ovvero destinatario di un provvedimento di revoca dell'abilitazione.

***ART. 55 (Interessi passivi)***

L'articolo 55 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 93 del vigente TULD, stabilendo che, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, gli interessi relativi ai diritti doganali diversi dal dazio indebitamente corrisposti sono dovuti nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale.

In attuazione dei principi della delega di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), la regola unionale sugli interessi passivi viene estesa agli altri diritti di confine non contemplati dal codice doganale dell'Unione. Salvo diversa espressa disposizione, la norma intende escludere la corresponsione degli interessi prima che siano decorsi 90 giorni dalla decisione. Si tratta di una misura di semplificazione e allineamento della disciplina domestica a quanto disposto per i dazi e non comporta una significativa ricaduta, atteso che per l'IVA, generalmente, il relativo recupero avviene nell'ambito delle dichiarazioni periodiche.

***ART. 56 (Spese per l'introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea su disposizione dell'Agenzia)***

L'articolo 56 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 96 del vigente TULD.

In particolare, il **comma 1** pone a carico del proprietario o del vettore titolare le spese di custodia delle merci introdotte nelle strutture di deposito per la custodia temporanea, anche laddove la predetta introduzione sia avvenuta su disposizione dell'Agenzia.

Il **comma 2** solleva l'Agenzia dal rispondere delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, nonché dei danni e delle perdite derivanti da cause a essa non imputabili,

ancorché si tratti di merci introdotte nei depositi o recinti magazzini sotto diretta gestione dell'Agenzia medesima.

### **Titolo III - Movimento delle merci**

#### **Capo I - Disposizioni sulla temporanea custodia delle merci**

##### ***ART. 57 (Esercizio della temporanea custodia)***

L'articolo 57 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 98 del vigente TULD.

La disposizione, dal cui testo viene espunto ogni riferimento, non più attuale, ai magazzini e recinti di custodia temporanea, al **comma 1** sancisce la responsabilità del gestore delle strutture autorizzate alla temporanea custodia, di cui ai pertinenti articoli 147 e 148 del codice doganale dell'Unione, nel caso in cui vengano riscontrate mancanze o deficienze. I diritti in questione sono calcolati in base agli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o desunti da altri accertamenti, nella misura più elevata applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della loro mancanza o deficienza.

Il **comma 2** aggiunge che le suddette disposizioni si applicano anche al caso di sostituzione di merce.

#### **Capo II - Entrata delle merci**

##### **Sezione Prima - Arrivi dai laghi**

##### ***ART. 58 (Arrivi da laghi)***

L'articolo 58 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui al primo comma dell'articolo 102 del vigente TULD, prevedendo che le merci trasportate nel lago Maggiore o nel lago di Lugano per l'introduzione nel "territorio doganale" dell'Unione europea siano presentate a uno degli uffici individuati con provvedimento dell'Agenzia e che non possono attraversare le acque nazionali di detti laghi senza idonea documentazione doganale riferita a tali merci.

##### **Sezione seconda - Arrivi dal mare e per via aerea**

##### ***ART. 59 (Responsabilità di comandanti e capitani)***

L'articolo in commento sancisce la responsabilità dei capitani delle navi e dei comandanti degli aeromobili per l'inosservanza delle norme stabilite, dal testo normativo in esame, nei riguardi delle merci trasportate, ferma la responsabilità degli altri soggetti stabilita dalla normativa doganale unionale.

##### ***ART. 60 (Divieti di approdo e di sosta delle navi)***

L'articolo 60 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 104 del vigente TULD.

La norma in commento attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di vietare ai capitani di navi la possibilità di rasentare il lido, gettare l'ancora, stare alla cappa nonché di mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato al fine di impedire sia l'agevole sbarco e imbarco di merci non unionali che l'approdo. Tale facoltà viene esercitata anche su richiesta della Guardia di finanza alla luce delle competenze proprie del Corpo in materia doganale nonché delle funzioni

operative di sicurezza del mare attribuite in via esclusiva al medesimo Corpo dal decreto legislativo n. 177 del 2016 e dal discendente decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.

La presente disposizione rileva anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dai successivi articoli 80, comma 2, lett. a), e 100.

***ART. 61 (Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza)***

L'articolo 61 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui agli articoli 105 e 106, secondo comma, del vigente TULD.

Il **comma 1** pone l'obbligo di essere muniti del manifesto del carico, salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale e dagli obblighi internazionali o da altre disposizioni nazionali, in capo, oltre che ai capitani, anche ai comandanti, rispettivamente, al momento dell'ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave e al momento dell'atterraggio o prima del decollo dell'aeromobile.

Il **comma 2** stabilisce che il contenuto del manifesto, in conformità alla normativa doganale unionale e agli obblighi previsti da convenzioni internazionali, è stabilito con provvedimento dell'Agenzia.

***ART. 62 (Trasmissione del manifesto del carico)***

In via preliminare, va osservato che la disposizione in commento, conformemente ai precedenti articoli, si riferisce tanto ai capitani delle navi, quanto ai comandanti degli aeromobili.

I **commi 1 e 2** rinviando a un provvedimento dell'Agenzia quanto all'individuazione, da un lato, degli obblighi dichiarativi, di cui alla normativa doganale unionale, che, per il tramite della trasmissione del manifesto, si ritengono assolti e, dall'altro lato, delle modalità e delle tempistiche di trasmissione, ovvero dei casi di esonero dall'obbligo di trasmissione del manifesto.

Secondo il **comma 3**, laddove il manifesto non contenga tutte le informazioni prescritte, il medesimo si considera come non trasmesso.

Resta salva, ai sensi del **comma 4**, la possibilità per l'Agenzia di richiedere l'esibizione di tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando siano rilevate differenze tra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

***ART. 63 (Effetti della mancata trasmissione del manifesto)***

L'articolo 63 recepisce, con modificazioni e integrazioni, le disposizioni del vigente TULD che consentono alla dogana di ordinare lo scarico delle merci ai fini della custodia presso i magazzini doganali o altri locali, a rischio e spese, esclusivamente, del capitano della nave, indipendentemente dalle sanzioni applicabili. Ciò, in caso di rifiuto o di mancata esibizione del manifesto e degli altri documenti prescritti, entro il termine stabilito.

L'articolo 63, nel confermare la predetta facoltà dell'Agenzia, conformemente ai precedenti articoli, individua, quali destinatari dell'ordine di scaricare le merci, tanto i capitani delle navi quanto i comandanti degli aeromobili. Con l'occasione l'obsoleta locuzione "magazzini doganali" è stata sostituita con quella di "depositi di temporanea custodia".

***ART. 64 (Aeroporti doganali)***

L'articolo 64 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 113 del vigente TULD.

Il **comma 1** specifica che l'atterraggio di un aeromobile proveniente da altro Stato può avvenire solo in un aeroporto doganale, considerata l'esigenza di avere un servizio di vigilanza doganale, anche se non stabile.

Il **comma 2** prevede che l'individuazione degli aeroporti doganali deve essere effettuata con provvedimento di concerto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze.

**ART. 65 (Atterraggi forzati degli aeromobili)**

L'articolo 65 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 114, secondo comma del vigente TULD, ponendo a carico del comandante dell'aeromobile l'obbligo, nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, di denunciare, entro il più breve termine, la circostanza al più vicino ufficio dell'Agenzia o comando della Guardia di finanza, ovvero ad altro di organo di polizia o al sindaco, al fine di consentire le opportune constatazioni e di ottenere l'autorizzazione a ripartire. Si prescrive, altresì, che, se la predetta denuncia venga compiuta ad altro organo di polizia o al sindaco, questi ultimi ne diano immediata comunicazione all'Agenzia o alla Guardia di finanza.

**ART. 66 (Aeromobili viaggianti senza merci a bordo)**

L'articolo 66, nel recepire, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 117 del vigente TULD, individua in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate, lo strumento per stabilire le condizioni per l'atterraggio, presso aeroporti diversi da quelli doganali, di aeromobili viaggianti, senza merci a bordo, entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato.

**Capo III - Uscita delle merci**

**ART. 67 (Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita)**

L'articolo 67 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 128 del vigente TULD, conformemente a quanto sancito dall'articolo 211, paragrafo 1, lettera b) del codice doganale dell'Unione, nonché dall'articolo 201 del Regolamento delegato.

Il **comma 1**, in particolare, prevede la possibilità di autorizzare l'istituzione e la gestione, a opera di amministrazioni, enti ed esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade, rispettivamente, nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine e in prossimità dei transiti internazionali stradali e autostradali, direttamente o a mezzo di concessionari, dei cc.dd. “*duty-free shop*”, ossia gli esercizi commerciali addetti alla vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in partenza verso Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione.

Il **comma 2**, per esigenze di razionalizzazione dell'ordinamento, attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente all'Agenzia, a condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.

**Titolo IV - Procedure e regimi doganali particolari**

**Capo I - Deposito doganale e istituti speciali**

**ART. 68 (Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia)**

La disposizione prevede che le merci depositate nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia, quando possibile, devono essere racchiuse in colli e questi sigillati (**comma 1**).

Il titolare può vigilare sulle merci e ha facoltà di disfare i colli e di estrarne campioni, su autorizzazione e con l'assistenza dell'Agenzia (**comma 2**).

Il **comma 3** prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia.

#### ***ART. 69 (Vigilanza sui magazzini e depositi doganali)***

L'articolo 69 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 161 del vigente TULD e dispone, al **comma 1**, che l'Agenzia deve esercitare poteri di vigilanza ogni due anni, anche sui depositi doganali di cui all'articolo 240 del codice doganale dell'Unione e alle disposizioni di cui al Regolamento delegato e al Regolamento di esecuzione.

Il **comma 2** prevede che comunque è consentito all'Agenzia di effettuare verifiche straordinarie, anche senza preavviso, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

#### ***ART. 70 (Istituzione ed esercizio delle zone franche)***

L'articolo 70 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 166 del vigente TULD.

Il **comma 1** prevede che le zone franche doganali, di cui all'articolo 243 e seguenti del codice doganale dell'Unione e alle disposizioni di cui al Regolamento delegato e al Regolamento di esecuzione, sono istituite con norma di legge che individua il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l'Autorità cui competono l'elaborazione di tale proposta e i poteri di gestione.

Il **comma 2** specifica che la proposta di perimetrazione di ciascuna zona franca deve essere approvata con provvedimento dell'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.

Il **comma 3**, infine, precisa che il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 contiene l'indicazione, altresì, delle condizioni per l'operatività della zona franca e dell'ufficio competente per la vigilanza e per ogni altro procedimento previsto dalla normativa doganale unionale.

#### ***ART. 71 (Punti franchi nel porto di Trieste)***

L'articolo 71 riproduce quanto sancito dall'art. 169 del TULD, prevedendo che per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all'allegato VIII al trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, restano ferme, in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli, le vigenti disposizioni più favorevoli

## **Capo II - Speciali agevolazioni per il traffico internazionale**

#### ***ART. 72 (Temporanea esportazione)***

L'articolo 72 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'art. 214 del vigente TULD.

La norma, a differenza dell'attuale articolo 214 del TULD, il quale disciplina il traffico internazionale in regime sia di temporanea importazione, che di temporanea esportazione, al **comma 1** regola il solo regime di temporanea esportazione delle merci unionali destinate a essere reimportate tal quali e lo subordina al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi

internazionali, limitandone, inoltre, l'applicazione a specifiche fattispecie (ad esempio, per studio, per visionatura, per il tentativo di vendita etc.).

Il **comma 2** stabilisce un limite temporale, entro il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di temporanea esportazione, pari al tempo necessario a raggiungere le finalità per cui le merci sono state esportate e, comunque, non superiore a trentasei mesi, eventualmente prorogabili su richiesta motivata dell'interessato. Il predetto limite temporale è funzionale a evitare un uso distorto dell'istituto.

La norma, infine, non riproduce le specifiche prerogative, sancite dall'art. 214 del vigente TULD, esercitabili, in materia, dal Ministro delle finanze, d'intesa col Ministro del commercio con l'estero. Pertanto, il regime di temporanea esportazione è autorizzabile dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

#### ***ART. 73 (Ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell'ambito di convenzioni internazionali)***

L'art. 73 dispone che, con riguardo all'ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili, si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia (quali, ad esempio, la convenzione di New York 4 giugno 1954 - approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957, n. 1163 - per quel che riguarda i veicoli stradali e le condizioni dettate dalla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956 - approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553- relativamente agli aeromobili e alle imbarcazioni), pena l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II.

### **Capo III - Provviste e dotazioni di bordo delle navi e degli aeromobili**

#### ***ART. 74 (Provviste e dotazioni di bordo)***

L'articolo 74 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il dettato di cui all'art. 252 del vigente TULD, stabilendo che l'approvvigionamento di aeromobili e navi consiste nella fornitura di provviste e dotazioni di bordo (**comma 1**), il cui significato è definito nei **commi 2 e 3**.

Il **comma 4** conferisce alla dichiarazione di esportazione, il valore di prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e delle dotazioni di bordo, fermo quanto previsto dagli obblighi internazionali.

### **Titolo V - Trattamento delle merci**

#### ***ART. 75 (Cessione e distruzione dei beni)***

L'articolo 75 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il dettato di cui all'art. 278 del vigente TULD.

La norma, al **comma 1**, dispone che per la vendita delle merci, fermo restando quanto disposto agli articoli 95 e 96, trovano applicazione le disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*", nonché dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*", salvo quanto diversamente stabilito.

Al **comma 2** viene riconosciuta all'Agenzia la facoltà di affidare a terzi l'attività di vendita delle merci, purché autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni e individuati nel rispetto della normativa unionale e nazionale.

Il **comma 3** precisa che, in caso di vendita, le merci non unionali, qualora debbano essere immesse in consumo nell'Unione europea, siano soggette alle relative formalità doganali e, quindi, al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Il **comma 4**, in alternativa alla vendita, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'agire amministrativo, stabilisce che le merci possono essere o assegnate a titolo gratuito a enti pubblici o a istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantità e di nessun valore commerciale (lettera a)), o acquisite dall'Agenzia per un utilizzo a fini istituzionali ovvero cedute ad altre amministrazioni pubbliche qualora funzionali all'esercizio delle loro attribuzioni (lettera b)).

#### ***ART. 76 (Procedimenti per la vendita delle merci)***

L'articolo 76 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il dettato di cui all'art. 279 del vigente TULD.

Il **comma 1** dispone che l'Agenzia definisce il prezzo base di vendita delle merci, avuto riguardo ai prezzi di mercato e allo stato d'uso.

Il **comma 2** prescrive che, qualora la vendita sia svolta al pubblico incanto, sul sito internet dell'Agenzia è pubblicato il relativo avviso, almeno dieci giorni prima della gara stessa, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della gara medesima.

Il **comma 3** prevede che, se per la vendita si è ritenuto di ricorrere alla licitazione privata, l'invito alla partecipazione alla procedura, contenente le informazioni di cui al precedente comma 2, deve essere indirizzato ad almeno cinque operatori economici che vi possano avere interesse, fermo restando il rispetto del criterio della rotazione.

Al **comma 5**, si dispone che, laddove il primo incanto non abbia esito positivo, le merci invendute sono aggiudicate, con una successiva gara, al miglior offerente, prescindendo dal prezzo base.

#### ***ART. 77 (Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita)***

L'articolo 76 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il dettato di cui all'art. 281, terzo, quarto, quinto e sesto comma del vigente TULD.

Il **comma 1** dispone che i termini per il vincolo delle merci a un regime doganale ovvero per la riesportazione decorrono dal perfezionamento della vendita. Al riguardo, si precisa che, a norma dell'articolo 149 del codice doganale dell'Unione, il termine in questione è pari a novanta giorni.

Il **comma 2** prescrive che il ricavato della vendita, fatta eccezione per le somme corrispondenti ai diritti doganali, è destinato, in via primaria, alla copertura delle spese di custodia e di vendita sostenute dall'Agenzia.

Il **comma 3** stabilisce, a sua volta, che il ricavato residuo è trattenuto in deposito dall'Agenzia e resta a disposizione degli eventuali aventi diritto. Questi ultimi hanno la facoltà di chiedere la restituzione delle predette somme nel termine decadenziale di due anni decorrenti dall'avvenuta vendita e, in caso contrario, la somma viene acquisita a favore dell'Erario.

Il **comma 4** consente agli aventi diritto di ottenere la disponibilità delle merci presentando una dichiarazione diretta a vincolarle a un regime doganale; tale facoltà è subordinata al pagamento delle spese di custodia di pertinenza dell'Agenzia, a quelle eventualmente già sostenute per la procedura

di vendita, nonché, in caso di immissione in consumo nel territorio doganale, dei diritti doganali dovuti.

Il **comma 5** stabilisce che nei confronti dell'avente diritto che ottiene lo svincolo della somma residua ovvero il recupero della disponibilità della merce è contestata, ove ne ricorrano i presupposti, la violazione relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto termine, della dichiarazione doganale.

Infine, ai sensi del **comma 6**, le merci invendute sono di regola distrutte, salvo che l'Agenzia non ritenga di acquisirle per un utilizzo a fini istituzionali o disporre la gratuita cessione a norma dell'articolo 75, comma 5, lettera a).

## **Titolo VI - Violazioni doganali**

### **Capo I – Sanzioni di natura penale**

#### ***ART. 78 (Contrabbando per omessa dichiarazione)***

L'articolo 78 ricomprende al suo interno tutte le fattispecie di omessa dichiarazione doganale (introduzione, circolazione e sottrazione alla vigilanza doganale).

Il **comma 1**, in particolare, prevede che è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale, introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali o fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

Il **comma 2** prevede che la sanzione di cui al comma 1 si applichi a colui che detiene merci non unionali quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2, ossia quando il detentore delle merci rifiuti o non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza o le prove da egli addotte siano inattendibili, salvo che risulti che egli si trovasse in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.

Quanto affermato trova conferma del codice doganale dell'Unione che stabilisce che tutte le merci introdotte rimangono sotto vigilanza doganale finché non ricevono una destinazione a un particolare regime doganale attraverso la dichiarazione.

La nuova disciplina ha lo scopo di razionalizzare la fattispecie criminosa del contrabbando, superando l'attuale frammentazione in diverse e poco coordinate disposizioni che sanzionano la violazione in base al luogo in cui essa si verifica ovvero in base alle modalità di realizzazione del comportamento. A tal fine, anche nell'intento di armonizzare la disciplina del contrabbando alle altre fattispecie penali tributarie, in luogo dell'attuale ripartizione in molteplici fattispecie (articoli da 282 a 300 del vigente TULD) sono state individuate solo due specifiche macro-fattispecie: il contrabbando per omessa dichiarazione, di cui all'articolo 78, e il contrabbando per dichiarazione infedele, di cui all'articolo 79.

#### ***ART. 79 (Contrabbando per dichiarazione infedele)***

L'articolo 79 disciplina la particolare ipotesi di contrabbando per dichiarazione infedele, prevedendo che chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti, in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Pertanto, l'eventuale presentazione della dichiarazione non esclude la configurazione del reato di contrabbando quando gli elementi indicati in dichiarazione non corrispondano a quelli effettivamente oggetto dell'operazione economica controllata.

***ART. 80 (Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine)***

L'articolo 80 recepisce, con modifiche, gli articoli 283, 284 e 285 del vigente TULD.

L'articolo 80, al **comma 1**, prevede che è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:

- sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
- al momento della partenza, non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali
- trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

La norma in esame, al **comma 2**, prevede l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 anche al capitano della nave che, in violazione del divieto imposto dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali, getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, e al comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, all'Agenzia, alla Guardia di finanza, ad altro organo di polizia, ovvero al sindaco. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

La scelta di disciplinare in un'unica disposizione le fattispecie relative tanto al comandante di aeromobili quanto al capitano della nave risponde alle esigenze di razionalizzazione indicate nella legge delega per la riforma fiscale, in un'ottica di armonizzazione sanzionatoria.

***ART. 81 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti)***

L'articolo 81 recepisce, con modifiche, l'articolo 287 del vigente TULD, prevedendo che chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione, è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

Nell'ambito del principio della delega volto alla razionalizzazione delle fattispecie penali, le modifiche proposte sono finalizzate a rendere coerente la disposizione con il nuovo impianto proposto.

La multa è irrogata in misura pari a quella prevista per le altre fattispecie di contrabbando, onde evitare forme di reato "meno gravi" e, in attuazione del criterio di delega, al fine di uniformare il trattamento sanzionatorio in materia di contrabbando.

***ART. 82 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)***

L'articolo 82 recepisce, con modifiche, l'articolo 290 del vigente TULD, e prevede che chiunque si serve di mezzi fraudolenti per ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle

materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, viene punito con la multa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere. Le modifiche apportate investono i profili di quantificazione della sanzione, in un'ottica di armonizzazione e di attuazione degli obiettivi fissati dalla legge delega, lasciando sostanzialmente invariata la precedente formulazione.

***ART. 83 (Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento)***

L'articolo 83 recepisce, con modifiche e integrazioni, l'articolo 291 del vigente TULD, stabilendo che chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, al fine di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

La modifica introdotta è volta a sottoporre allo stesso regime sanzionatorio previsto per le altre fattispecie di contrabbando anche le ipotesi di contrabbando posto in essere nell'ambito dell'esportazione temporanea e dei regimi di uso particolare e di perfezionamento, precedentemente ricomprese nella clausola generale di cui all'articolo 292 del vigente TULD.

In tal modo, la nuova norma applica il criterio di delega ed attua una razionalizzazione della disciplina esistente.

***ART. 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati)***

L'articolo 84 mira ad aggiornare il dettato di cui all'articolo 291-bis del vigente TULD.

In particolare, il **comma 1** prevede che chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato quantità di tabacco lavorato di contrabbando superiori a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il **comma 2** della norma in esame prevede che i fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto quantità di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Il **comma 3** della predetta norma prevede che se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; se, invece, risultano superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

***ART. 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati)***

L'articolo 85 recepisce, con modifiche, il dettato di cui all'articolo 291-ter del vigente TULD.

Il **comma 1**, in particolare, prevede che se i fatti di cui all'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Il **comma 2** prevede che nelle ipotesi di cui all'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

- nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

***ART. 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati)***

L'articolo 86 recepisce, con modifiche e integrazioni, l'art. 291-*quater* del vigente TULD.

Il **comma 1** prevede che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84, ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater.1* e 62-*quinquies* di cui al predetto testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. La norma in esame, al **comma 2** prevede che chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

Il **comma 3** stabilisce che la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Il **comma 4** prevede che se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-*ter*, comma 2, lett. d) o e) del predetto testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-*quater*, 62-*quater.1* e 62-*quinquies* del testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Ai sensi del **comma 5** le pene previste dalla disposizione in commento nonché dall'articolo 84 sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

***ART. 87 (Equiparazione del delitto tentato a quello consumato)***

L'articolo 87 riproduce sostanzialmente il disposto di cui all'articolo 293 del vigente TULD, sanzionando, agli effetti della pena, per le fattispecie di cui al Capo I, il delitto tentato in misura eguale a quello consumato.

***ART. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando)***

L'articolo 88 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 295 del vigente TULD.

Il **comma 1** stabilisce che, per le fattispecie disciplinate dal Capo I è prevista la sanzione della multa aumentata fino alla metà per chiunque, nel commettere il delitto di contrabbando, adoperi un mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato.

Il **comma 2** prevede che, per i medesimi delitti di cui al summenzionato Capo I, alla multa si aggiunge la reclusione da tre a cinque anni negli stessi casi di cui al vigente articolo 293, secondo comma, lettere da a) a d-*bis*) del TULD.

Il **comma 3** precisa che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro cinquantamila ma non superiore a euro centomila.

#### **ART. 89 (Recidiva nel contrabbando)**

L'articolo 89 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 296 del vigente TULD.

In particolare, al **comma 1** è disposta l'applicazione della sanzione della reclusione fino a un anno, in aggiunta a quella della multa, per colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando punito con la sola multa.

Il **comma 2** stabilisce la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa.

Il **comma 3** rinvia alla disciplina in materia prevista dal codice penale dove non ricorrono le circostanze previste ai precedenti commi 1 e 2.

Diversamente da quanto previsto dal vigente articolo 296, primo comma, del TULD, il comma 1 dell'articolo in commento specifica che la recidiva può essere applicata solo in presenza di una condanna definitiva.

#### **ART. 90 (Contrabbando abituale)**

L'articolo 90 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 297 del vigente TULD, prevedendo che è dichiarato delinquente abituale in contrabbando colui che riporta una nuova condanna per delitto di contrabbando dopo essere stato condannato in via definitiva per tre precedenti delitti di contrabbando. La disposizione precisa che i delitti in questione devono essere stati commessi entro dieci anni, non contestualmente, e inoltre che i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori a trentamila euro.

Diversamente da quanto previsto dal vigente articolo 297 del TULD, si specifica che l'abitualità può essere dichiarata solo in presenza di precedenti condanne definitive.

#### **ART. 91 (Contrabbando professionale)**

L'articolo 91 recepisce, con modificazioni, il dettato di cui all'articolo 298 del vigente TULD, prevedendo che è dichiarato delinquente professionale in contrabbando chi, dopo aver riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, è nuovamente condannato per un altro delitto di contrabbando, laddove debba ritenersi che il condannato viva abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del reato, avuto riguardo alla condotta, al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133 del codice penale.

Diversamente da quanto previsto dal vigente articolo 297 del TULD, si specifica che la professionalità può essere dichiarata solo in presenza di precedenti condanne definitive.

***ART. 92 (Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale)***

L'articolo 92 riproduce il dettato di cui all'articolo 299 del vigente TULD e rinvia all'art. 109 del codice penale al fine di regolare gli effetti della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel contrabbando, precisando, inoltre, che le fattispecie di cui ai precedenti articoli 90 e 91 non pregiudicano l'applicazione degli articoli da 102 a 105 del codice penale, ove ne ricorrano le condizioni.

***ART. 93 (Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata)***

L'articolo 93 riproduce il dettato di cui all'articolo 300 del vigente TULD.

La disposizione impone, al **comma 1**, di ordinare la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata, laddove per il delitto di contrabbando venga irrogata la pena della reclusione superiore a un anno.

Il **comma 2** stabilisce che la Guardia di finanza concorre ad assicurare l'esecuzione della misura della libertà vigilata.

***ART. 94 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)***

L'articolo 94 riproduce il dettato di cui all'articolo 301 del vigente TULD.

Il **comma 1** dispone che in tutti i casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il profitto o il prodotto. Qualora non sia possibile procedere alla loro individuazione, è prevista la c.d. "confisca per equivalente", la quale ha per oggetto somme di denaro, beni e altre utilità di un valore equivalente a quelle che sarebbero originariamente oggetto di confisca e di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Il **comma 2** dispone la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto, anche se appartenenti a terzi, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci o che contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

In deroga a quanto stabilito al comma 2, il **comma 3** estende la disciplina di cui all'articolo 240 del codice penale se la persona estranea al reato, titolare del mezzo, dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in difetto di vigilanza.

Il **comma 4** estende la disciplina di cui ai commi precedenti anche al caso di applicazione della pena su richiesta disciplinata del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

Infine, il **comma 5** stabilisce che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, relativamente alla fattispecie di contrabbando aggravato di cui all'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

***ART. 95 (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando)***

L'articolo 95 riproduce il dettato di cui all'articolo 301-bis del vigente TULD.

Il **comma 1** dispone che i beni mobili, compresi quelli iscritti nei pubblici registri, le navi e gli aeromobili, oggetto di sequestro all'esito di operazioni anticontrabbando sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta; in tale ipotesi, i beni in questione debbono essere impiegati in attività di polizia; inoltre è data la facoltà all'autorità giudiziaria di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile e di tutela dell'ambiente.

Il **comma 2** individua nell'ufficio o nel comando usuario i soggetti in capo ai quali sono posti gli oneri relativi alla gestione dei beni di cui al comma 1, stabilendo che sui medesimi soggetti gravano anche il costo dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli, nonché le eventuali formalità doganali.

Il **comma 3** impone all'Agenzia, prima di procedere all'affidamento di cui al comma 1 o alla distruzione di cui al successivo comma 6, di richiedere la preventiva autorizzazione all'autorità giudiziaria competente, che provvede entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il **comma 4** disciplina l'ipotesi di dissequestro di merci deperibili rientranti tra i beni di cui al comma 1, stabilendo che, nel caso in cui si sia proceduto alla distruzione, spetta all'avente diritto un'indennità calcolata in base alle quotazioni di mercato contenute in pubblicazioni specializzate. Ai fini della determinazione dell'indennità in questione, occorrerà fare riferimento allo stato del bene al momento del sequestro.

Il **comma 5** stabilisce che i beni di cui al comma 1, oggetto di confisca, sono assegnati, su richiesta, agli organi usuari.

Il **comma 6** prescrive che i beni oggetto di sequestro o di confisca siano ceduti per la distruzione qualora non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione e ne sia vietata la fabbricazione, il possesso, la detenzione e la commercializzazione. Alla distruzione segue la cancellazione dei beni dai pubblici registri in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

A norma del **comma 7**, gli uffici dell'Agenzia possono, nel rispetto della normativa unionale e nazionale in materia di contratti pubblici, stipulare apposite convenzioni per l'attività di distruzione dei beni oggetto di sequestro o di confisca.

Il **comma 8**, infine, rinvia a un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, ai fini dell'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo in commento.

## **Capo II - Sanzioni di natura amministrativa**

### ***ART. 96 (Sanzioni amministrative)***

In applicazione dei principi della delega fiscale (articolo 20, comma 3, lettera b), n. 2, e lettera c)), anche sulle sanzioni di natura amministrativa è stato effettuato un importante intervento di revisione finalizzato, da un lato, a razionalizzare e semplificare le condotte sanzionate e, dall'altro, a garantire una maggiore proporzionalità delle sanzioni, attenuandone il carico e riconducendolo alle ipotesi effettivamente lesive dei beni tutelati, per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività stabiliti dall'articolo 42 del codice doganale dell'Unione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'articolo, che riprende i contenuti di cui agli articoli 295-bis e 303 del vigente TULD, rispettivamente relativi alle violazioni di lieve entità e agli altri illeciti amministrativi, in coerenza con la struttura delle sanzioni penali, al **comma 1** punisce con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'art. **79**, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque commette le violazioni di cui agli articoli 78 e 79, relative al contrabbando per omessa e infedele dichiarazione, e quelle più specifiche previste dagli articoli da 80 a 83.

Il vigente art. 295-bis del TULD, per le fattispecie depenalizzate, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, mentre l'art. 303, per dichiarazioni errate relative alla qualità, alla quantità e al valore delle merci non comportanti

la rideterminazione dei diritti di confine, prevede, invece, la sanzione da euro 103 a euro 516. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, si applicano, invece, sanzioni differenziate (da 103 euro a 10 volte l'importo dei diritti dovuti) in ragione di 5 soglie.

La disposizione in commento individua, invece, il discrimine rispetto alle fattispecie penali, alternativamente, alla lettera a), nella presenza di una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d), e alla lettera b), quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.

Si ricorda che, con riguardo alla citata lettera a), si tratta, in particolare, delle seguenti circostanze aggravanti: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

Il limite dei 10.000 euro è coerente con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come "direttiva PIF", che reca norme per la lotta contro le frodi rilevanti per gli interessi finanziari dell'Unione, recepita dal legislatore nazionale con il decreto legislativo 75/2020, che è intervenuto in modo specifico sui delitti doganali, consumati o tentati.

Il **comma 2** prevede una riduzione di un terzo della sanzione laddove i maggiori diritti sono inferiori al tre per cento di quelli dichiarati.

Al **comma 3**, tenuto conto del principio di compensazione tra diritti dichiarati e diritti accertati, come sancito dalla giurisprudenza nazionale e unionale, è previsto che, indipendentemente dagli articoli dichiarati, la sanzione non si applica se l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati.

Al **comma 4** è previsto che, quando non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a quelli complessivamente accertati, si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000 ed è stabilito che, in presenza di più articoli, detta sanzione si applica una sola volta.

Il **comma 5** prevede un'esimente per le ipotesi in cui, nella verifica delle merci immesse nei magazzini o nei recinti di custodia temporanea, sia rinvenuta, rispetto alla giacenza dichiarata, un'eccedenza di quantità inferiore al due per cento o una deficienza di quantità inferiore al due per cento oltre il calo riconosciuto.

Il **comma 6** stabilisce il criterio di calcolo dell'importo sul quale applicare la sanzione nelle ipotesi in cui la deficienza di quantità è superiore al due per cento e assicura, al secondo periodo, la corretta applicazione della sanzione ove non si conosca il peso della merce mancante.

Il **comma 7** prevede che nei casi previsti dal comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 82 relativa al contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, è sempre disposta la confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito con provvedimento adottato dall'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente.

In base al disposto di cui al **comma 8**, la confisca si applica anche ai mezzi di trasporto utilizzati per commettere la violazione nelle ipotesi in cui questi siano adattati per consentire lo stivaggio fraudolento di merci ovvero siano modificati per aumentare la capacità di carico o l'autonomia, in difformità con le caratteristiche costruttive omologate.

In base a quanto previsto dal **comma 9**, nel caso di contrabbando per dichiarazione infedele o fraudolenta (art. 79), oltre che nei casi di cui al comma 14, la confisca disciplinata dai commi 7 e 8 non si applica al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- a) pur essendo errati taluni elementi della dichiarazione, il dato corretto è desumibile dai documenti di accompagnamento;
- b) le merci dichiarate e quelle riconosciute in accertamento sono ricomprese nella tariffa in sotto voci differenti di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine dovuti è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
- c) le differenze in eccesso o in difetto nella qualità o valore non superano il cinque per cento per ciascuna singolo dichiarato;
- d) quando le merci non sono occultate o nascoste nei bagagli e siano rese disponibili per la verifica;
- e) quando le violazioni sono caratterizzate da lieve entità (commi 2, 3, 4 e 5).

Il **comma 10** dispone che nei casi in cui la violazione consista in una differenza tra la quantità dichiarata e quella accertata, la confisca ha a oggetto solo la quantità di merce eccedente quella dichiarata e precisa, al secondo periodo, che per i beni indivisibili la confisca ha a oggetto l'intero bene. All'ultimo periodo, si dispone che nel caso di beni a seguito di viaggiatori, la confisca si applica solo quando il valore complessivo dei beni rinvenuti è pari o superiore a tre volte la franchigia doganale.

Il **comma 11** statuisce in merito alla disciplina applicabile alla confisca amministrativa, rinviando alle disposizioni di cui al precedente articolo 95. I relativi provvedimenti sono adottati, in luogo dell'autorità giudiziaria, dall'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata accertata.

Il **comma 12** prevede che la confisca amministrativa si applica sempre alle violazioni amministrative relative ai tabacchi lavorati, di cui all'art. 84, commi 2 e 3.

Il **comma 13**, ricalcando quanto previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 449 del 1997, introduce un esimente per i casi in cui la revisione è avviata su istanza del dichiarante, prevedendo altresì che sui maggiori diritti di confine gli interessi di mora sono dovuti qualora l'istanza sia presentata oltre i novanta giorni dallo svincolo delle merci.

Il **comma 14**, quale norma di chiusura, per la violazione di cui all'art. 79 (contrabbando per infedele dichiarazione) in riferimento alle ipotesi in cui l'autorità giudiziaria non ravvisi una condotta dolosa, prevede l'applicazione, a titolo di colpa, della sanzione amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500.

#### ***ART. 97 (Violazioni nelle zone extra-doganali)***

La disposizione punisce la violazione dell'articolo 9 che riconosce al Ministro per le finanze la possibilità di vietare, con proprio decreto, la costituzione, nei territori extra-doganali, di depositi di determinate merci estere, ovvero di imporre la limitazione ai bisogni degli abitanti.

In particolare, il **comma 1** prevede in tali casi l'applicazione della sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine che sarebbero dovuti se la merce fosse immessa in consumo nel territorio doganale, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000.

Il **comma 2** prevede che la sanzione di cui al comma 1 è commisurata sull'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti.

**ART. 98 (Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria)**

In coerenza con la struttura delle sanzioni penali, il **comma 1** sanziona l'“infedeltà”, con riferimento al numero di colli accertato e quello indicato nei documenti di entrata e uscita delle merci (manifesto, dichiarazione sommaria di entrata e di uscita ai sensi degli articoli 127 e 271 del codice doganale dell'Unione), ove obbligatoriamente previsti, mentre il **comma 2** concerne l'omessa presentazione dei medesimi documenti.

Si è ritenuto di sanzionare la violazione rappresentata dal pregiudizio che la condotta arreca all'attività di controllo svolta dall'amministrazione finanziaria e, in generale, alla sicurezza dei traffici. Conseguentemente, la sanzione prevista per entrambe le fattispecie (infedeltà e omissione) risulta svincolata dall'ammontare dei diritti di confine ed è individuata in misura fissa, da un minimo a un massimo, da commisurare sulla base degli ordinari criteri previsti dalla normativa nazionale.

Per l'ipotesi di infedele presentazione, in luogo della sanzione amministrativa non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi, prevista dal vigente primo comma dell'articolo 302 del TULD, è introdotta la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

Per l'omessa presentazione delle dichiarazioni, invece, la sanzione varia dal minimo di euro 300 al massimo di euro 2.000.

È stata altresì introdotta la previsione di una responsabilità solidale da parte di tutti i soggetti che, ai sensi degli articoli 127, 133 e 271 del codice doganale dell'Unione, possono presentare le dichiarazioni e i documenti indicati nella norma (vettore, importatore, destinatario o altra persona in nome o per conto della quale agisce il vettore, qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci presso l'ufficio doganale di entrata).

**ART. 99 (Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione)**

Al fine di razionalizzare le violazioni amministrative previste dal TULD, adeguando le relative sanzioni ai principi di proporzionalità, effettività e dissuasività, le condotte tipizzate nei vigenti articoli da 305 a 315 del TULD (ad eccezione di quanto previsto negli articoli 309, 314 e 320) sono state inserite in un'unica norma che ricomprende tutte le violazioni riguardanti il vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione e prevede una sanzione in linea con le disposizioni del nuovo codice doganale unionale in corso di predisposizione.

In particolare, il **comma 1** punisce con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.

Viene altresì introdotta, anche per questa fattispecie, al **comma 2**, la violazione formale del mancato appuramento del regime nei termini e con le modalità prescritti, punita con la sanzione in misura fissa da euro 150 a euro 2.000.

***ART. 100 (Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani di navi e ai comandanti di aeromobili)***

La disposizione razionalizza e semplifica, in un unico articolo, le violazioni contenute nei vigenti articoli 316 (Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani) e 317 (Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili) del TULD, che hanno ad oggetto “inosservanze”, spesso non più attuali, diversamente disciplinate a seconda del luogo in cui si verifica la condotta ovvero delle modalità di realizzazione del comportamento illecito.

In applicazione della delega sono stati, altresì, ridimensionati gli importi delle sanzioni, per adeguarli ai principi di proporzionalità, adeguatezza e dissuasività, e renderli coerenti con il nuovo impianto sanzionatorio.

In particolare, il **comma 1**, unificando, semplificando e razionalizzando le condotte contestate, punisce con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il capitano di navi e il comandante di aeromobili che:

- a) viola le disposizioni di cui all’articolo 60 ovvero omette di denunciare l’approdo, entro il giorno lavorativo successivo, in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e nazionale;
- b) atterra per cause di forza maggiore fuori dell'aeroporto doganale e non ne segnala l'atterraggio al più vicino ufficio dell’Agenzia o comando della Guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco, secondo quanto disposto dall’articolo 65;
- c) è sprovvisto del manifesto, della dichiarazione sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne ritarda la presentazione, quando previsti;
- d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto.

Analoga operazione di attualizzazione, in forza del principio di dissuasività, è stata effettuata con riguardo alla sanzione, che il **comma 2** fissa in un importo da 300 a 2.000 euro, per il capitano di navi e il comandante di aeromobili che si oppone agli accertamenti di competenza dell’Agenzia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini, ovvero fa partire la nave o l’aeromobile senza il relativo permesso, atterra fuori dell'aeroporto doganale, ancorché ne segnali l'atterraggio alle Autorità di cui al predetto articolo 65.

***ART. 101 (Inosservanza di adempimenti per opere in prossimità della linea di vigilanza doganale)***

La disposizione, in coerenza con l’attività di razionalizzazione specificamente prevista dal legislatore delegante, sanziona la violazione dell’articolo 7, che vieta di eseguire ogni forma di costruzione in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, in assenza di specifica autorizzazione, attribuendo all’Agenzia il potere di irrogare sanzioni amministrative e di disporre la demolizione del manufatto.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, la violazione delle prescrizioni contenute nel citato articolo 7, comporta l’applicazione della medesima sanzione amministrativa prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 374 del 1990, da un decimo all’intero valore del manufatto, determinato con le modalità stabilite dall’Agenzia.

Il **comma 2** affida all’Agenzia l’emissione del provvedimento di demolizione del manufatto, in danno e a spese del trasgressore, ove sia accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non altrimenti eliminabile a cura e spese del trasgressore medesimo.

***ART. 102 (Rifiuto di fornire informazioni ed assistenza)***

Nell’ambito dell’attività di razionalizzazione, allo scopo di fornire un quadro completo delle sanzioni conseguenti a infrazioni di carattere doganale e in considerazione della fattispecie definita dal vigente art. 11 decreto legislativo n. 374 del 1990 e dall’art. 15 del codice doganale unionale, si è provveduto a inserire nell’impianto sanzionatorio doganale complessivo il precetto attualmente previsto dall’articolo 35, comma 35, del decreto-legge n. 223 del 2006.

Pertanto, si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000 in caso di rifiuto di esibizione di documentazione, rilascio di informazioni ovvero assistenza all'Agenzia e alla Guardia di finanza.

#### ***ART. 103 (Altre violazioni)***

In applicazione del criterio che prevede il riordino della disciplina sanzionatoria in linea con il codice doganale dell'Unione, si introducono le seguenti fattispecie di illeciti amministrativi mutate non solo dall'impianto unionale vigente ma anche dalla proposta unionale relativa al nuovo codice doganale:

- a) inosservanza di un provvedimento relativo all'applicazione della normativa doganale;
- b) fornitura all'Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi;
- c) mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali;
- d) manomissione e l'alterazione dei sigilli doganali.

In tali casi, essendo impossibile correlare la sanzione ai diritti evasi, è stata individuata una sanzione in misura fissa da euro 150 a euro 2.000.

### **Capo III - Disposizioni comuni al contrabbando e alle sanzioni amministrative**

#### ***ART. 104 (Rinvio all'impianto sanzionatorio tributario generale)***

La disposizione, ferma restando l'applicazione delle violazioni e delle sanzioni contenute nel Capo III dell'allegato 1 al presente provvedimento, rinvia, per quanto non specificamente previsto e nei limiti della compatibilità, all'impianto sanzionatorio tributario generale di cui ai decreti legislativi nn. 471 e 472 del 18 dicembre 1997.

La previsione contenuta nell'articolo in commento mira a razionalizzare le violazioni amministrative previste in materia doganale, uniformandone la disciplina delle relative sanzioni a quella già prevista, nell'ordinamento, per le imposte dirette, l'IVA e la riscossione dei tributi, in un'ottica di semplificazione normativa.

#### ***ART. 105 (Accertamento delle violazioni)***

La norma, in linea con quanto già contemplato dal vigente articolo 323 del TULD, dispone che sia le violazioni alle norme contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento (**comma 1**) che quelle relative alle altre disposizioni di legge la cui applicazione è demandata all'Agenzia (**comma 2**) siano accertate mediante processo verbale.

#### ***ART. 106 (Competenza dei funzionari dell'Agenzia)***

L'articolo attribuisce ai funzionari dell'Agenzia, nei limiti del servizio cui sono destinati, la facoltà di accertare le violazioni sia alla normativa doganale (unionale e nazionale) che alle altre disposizioni di legge la cui applicazione è demandata alla medesima Agenzia (**comma 1**).

Il **comma 2** prevede altresì che, nell'esercizio di tali attribuzioni, i medesimi funzionari rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria.

#### ***ART. 107 (Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali)***

La norma dispone al **comma 1** che la redazione dei processi verbali relativi alla constatazione di violazioni all'allegato 1 del presente provvedimento, accertate all'interno degli spazi doganali, spetti esclusivamente ai funzionari dell'Agenzia, anche sulla base di rapporto (verbale o scritto) di altri organi di polizia giudiziaria.

Il **comma 2** specifica che la medesima previsione del comma 1 si applica anche per le violazioni delle altre norme la cui applicazione è demandata all'Agenzia. In tale contesto, viene comunque fatto salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dell'allegato 1 del presente provvedimento (tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e l'art. 10 del decreto legislativo n. 177 del 2016, che riconoscono alla Guardia di finanza facoltà di autonoma attività di controllo e conseguente verbalizzazione, rispettivamente, nel settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e dei controlli doganali in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione).

Il **comma 3** individua espressamente le indicazioni che devono contenere i processi verbali in argomento, fermo restando il rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale.

Si prevede, infine, al **comma 4**, che i processi verbali siano trasmessi alla Procura della Repubblica o all'ufficio dell'Agenzia competenti in ragione della diversa tipologia di procedimento conseguente alle violazioni riscontrate (rispettivamente penale o amministrativa), salvo che la violazione sia estinta, per oblazione ovvero ai sensi dell'articolo 112.

#### ***ART. 108 (Processi verbali per violazioni accertate fuori degli spazi doganali)***

La norma disciplina le modalità di verbalizzazione delle violazioni accertate fuori dagli spazi doganali, stabilendo che i processi verbali concernenti le violazioni sia dell'allegato 1 del presente provvedimento sia delle altre norme la cui applicazione è demandata all'Agenzia, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per le quali può aver luogo l'estinzione ai sensi dell'articolo 112 o per oblazione, siano trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, all'ufficio dell'Agenzia competente secondo la normativa doganale unionale (**comma 1**).

Nel caso in cui le violazioni riscontrate abbiano rilevanza penale e non siano oggetto di estinzione ai sensi dell'articolo 112 o per oblazione, l'ufficio competente dell'Agenzia provvederà a trasmettere il pertinente processo verbale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui territorio la violazione è stata accertata. In tale ipotesi, i verbali saranno corredati anche delle indicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 107 (**comma 2**).

#### ***ART. 109 (Invio dei verbali all'autorità giudiziaria)***

La previsione dispone che i processi verbali relativi alle violazioni aventi rilevanza penale, per le quali non è ammessa né l'oblazione né l'estinzione ai sensi dell'articolo 112, siano trasmessi, direttamente dai pubblici ufficiali che li hanno redatti alla competente Procura della Repubblica (**comma 1**).

In tali casi, il processo verbale è trasmesso contemporaneamente anche all'ufficio dell'Agenzia competente affinché quest'ultimo comunichi alla Procura della Repubblica destinataria le indicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 107 (**comma 2**).

#### ***ART. 110 (Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando)***

L'articolo 110 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 329 del vigente TULD.

Al **comma 1**, è previsto che quando il delitto di contrabbando sia commesso su navi, aeromobili, mezzi di trasporto di qualsiasi genere nonché nelle stazioni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvente.

Il **comma 2** esclude l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza, nonché nei confronti dei gestori di servizi di trasporto per i delitti

di contrabbando commessi da viaggiatori.

***ART. 111 (Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena)***

L'articolo 111 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui all'articolo 330 del vigente TULD.

In particolare, il **comma 1** individua come soggetti obbligati al pagamento della somma indicata nell'articolo 110 il capitano con l'armatore, il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio, il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria.

Il **comma 2** prevede che, qualora anche le persone e gli enti menzionati nel comma 1 e nell'articolo 110 dovessero risultare insolubili, si dovrà procedere contro il condannato alla conversione della multa ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il comma 3, infine, rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante "*Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie*", aventi a oggetto la citazione e l'intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte alle persone dipendenti.

***ART. 112 (Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa)***

L'articolo 112 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui al vigente articolo 334 TULD.

Il **comma 1** prevede che, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che del tributo eventualmente dovuto, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa.

Il **comma 2** stabilisce che il pagamento della somma di cui al comma 1 e del tributo estingue il reato.

Il **comma 3** prevede che l'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, che viene disposta con provvedimento dell'Agenzia.

***ART. 113 (Oblazione in materia contravvenzionale)***

L'articolo 113 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui al vigente articolo 335 TULD, prevedendo che è ammessa l'oblazione anche per le contravvenzioni il cui massimo non superi l'importo di 50 euro, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. In questi casi l'Agenzia può, quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo. Sulla domanda di oblazione ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 4 del 1929 è competente l'Agenzia qualunque sia la misura dell'ammenda, ferme restando, per il resto, le disposizioni della predetta legge n. 4 del 1929.

***ART. 114 (Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca)***

L'articolo disciplina le modalità di ripartizione delle somme riscosse per multe, ammende e sanzioni amministrative e delle somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, correlate alle violazioni riscontrate alla normativa doganale. La disposizione riprende, razionalizzandolo, il contenuto del vigente articolo 337 del TULD, senza incidere in alcun modo sulla quota destinata all'Erario e, quindi, senza ingenerare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

In particolare, si prevede che tali somme, dedotte le spese e la quota di spettanza del Fondo Unico di Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, siano devolute per metà all'Erario (**comma 1**).

Nel razionalizzare l'attuale impianto normativo, anche alla luce degli interventi che hanno interessato il più ampio quadro regolamentare afferente la materia, si prevede che l'altra metà delle risorse sia a sua volta suddivisa tra l'Agenzia e la Guardia di finanza in ragione dell'appartenenza degli scopritori delle violazioni da cui derivano le medesime somme, ovvero in parti uguali tra le due autorità, qualora gli scopritori appartengano a entrambe le amministrazioni o ad altra amministrazione (**comma 2**).

La norma indica espressamente i "fondi" destinatari delle suddette somme: quelle assegnate all'Agenzia è previsto che confluiscono al Fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 3**); quelle assegnate alla Guardia di finanza (**comma 4**) sono, a loro volta, assegnate:

- per metà, al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, per essere distribuite in premi ai militari del Corpo con le modalità e i criteri di cui al predetto articolo 3;
- per l'altra metà, al Fondo di assistenza per i finanzieri (F.A.F.).

Con riguardo alle somme destinate alla Guardia di finanza, tale suddivisione tiene conto delle modifiche apportate alla disciplina recata dalla legge n. 168 del 1951 (*Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie*), con particolare riferimento alle modalità di distribuzione a favore dei militari del Corpo delle somme riscosse dallo Stato in relazione alle sanzioni amministrative irrogate per "violazioni alle leggi tributarie", nei casi in cui le citate "leggi tributarie" prevedano la partecipazione degli accertatori alla ripartizione di tali somme.

Tale sistema di ripartizione è stato infatti oggetto di una recente revisione normativa, a opera dell'art. 1, comma 998, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) - che ha modificato la menzionata legge n. 168 del 1951 - e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 settembre 2022, la cui adozione è derivata dal novellato art. 3 della legge n. 168 del 1951.

#### ***ART. 115 (Obbligo del pagamento dei diritti di confine)***

L'articolo 115 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui all'art. 338 del vigente TULD.

In particolare, il **comma 1** dispone che il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata.

Il **comma 2** prevede che, in caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell'illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali.

Il **comma 3**, infine, stabilisce che al pagamento di cui al comma 1 è obbligato, solidalmente con il colpevole, anche il ricettatore.

#### ***ART. 116 (Violazione dei divieti d'importazione e di esportazione)***

L'articolo 116 recepisce integralmente l'articolo 339 del vigente TULD, disponendo che l'applicazione delle pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione non deve precludere l'applicazione delle disposizioni previste dall'allegato 1 del presente provvedimento quando il fatto sia punibile anche ai sensi del medesimo allegato.

Si tratta, pertanto, di una norma di coordinamento, in conformità alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio richiesta dalla legge delega.

#### ***ART. 117 (Applicabilità delle disposizioni penali doganali ad alcune leggi speciali)***

L'articolo 117 riprende integralmente il dettato di cui all'articolo 340 del vigente TULD, prevedendo che le disposizioni del Titolo VI, inerenti alle "Violazioni doganali", sono da ritenersi applicabili

anche alle violazioni in materia doganale delle leggi e dei decreti che non contemplino sanzioni particolari per le violazioni stesse.

***ART. 118 (Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate)***

In attuazione degli specifici criteri di delega è stata razionalizzata e revisionata, con particolare riferimento alle ipotesi di sequestro di tabacchi lavorati, la procedura di gestione dei beni delle merci sequestrate o confiscate per le violazioni previste dal testo normativo in argomento.

La regola generale, prevista al **comma 1**, è l'affidamento in custodia all'Agenzia, salva diversa disposizione dell'autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato.

Sono, in ogni caso, estese le cautele previste dal codice di procedura penale, ove applicabili, per assicurare l'identità e la conservazione delle cose sequestrate o confiscate (**comma 2**).

Come previsto dagli articoli 75 e 76 per la cessione e vendita delle merci, se vi è pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Agenzia può procedere alla vendita, previa autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato, dell'autorità giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni (**comma 3**).

Tuttavia, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, nei procedimenti a carico di ignoti, l'Agenzia può procedere alla distruzione delle merci sequestrate. In tale ipotesi dovrà esserne fatta comunicazione all'autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato; decorsi 15 giorni dalla comunicazione, l'Agenzia potrà procedere alla distruzione, ferma restando la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari (**comma 4**).

Con specifico riferimento ai tabacchi lavorati di contrabbando, il **comma 5** prevede che quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, l'autorità giudiziaria può:

- a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo di uno o più campioni determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale;
- b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri.

In considerazione dei possibili elevati costi per il mantenimento dei reperti, è consentito all'Agenzia di distruggere e campionare i prodotti - secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia - dopo un anno dal momento del sequestro, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all'autorità giudiziaria (**comma 6**).

Il **comma 7** rinvia alla procedura prevista dagli articoli da 75 a 77 nei casi in cui il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle merci non provveda a ritirarle entro novanta giorni da quando è stato notificato il provvedimento che dispone la restituzione.

Il riscatto delle merci confiscate, su istanza del trasgressore, può essere autorizzato dall'Agenzia previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione (**comma 8**).

Il **comma 9** dispone, inoltre, che i costi per la distruzione delle merci possono essere anticipati dall'Agenzia e recuperati a carico dei soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali.

Infine, il **comma 10** fa salve le disposizioni in materia di confisca nel contesto di operazioni anticontrabbando, di cui agli articoli 94 e 95.

***ART. 119 (Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere)***

La norma assegna all'Agenzia e alla Guardia di finanza la facoltà di procedere allo scambio di documenti e informazioni con le competenti autorità amministrative di Paesi esteri, utili per

l'accertamento di violazioni di leggi e regolamenti applicabili nel territorio dei medesimi Paesi all'entrata o all'uscita delle merci, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia.

***ART. 120 (Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero)***

La norma, in linea con quanto stabilito dal vigente articolo 344 del TULD, assegna all'Agenzia e alla Guardia di finanza la facoltà di consentire, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali e amministrativi, riguardanti la materia doganale, instaurati in Paesi esteri. In tali casi, le indennità dovute al personale dipendente sono a carico del Paese o della parte privata che richiede la citazione come testimoni.

***ART. 121 (Registri, stampati e formulari)***

L'articolo 121 recepisce, con modificazioni, il disposto di cui all'articolo 350 del vigente TULD, prevedendo che, con provvedimento dell'Agenzia, sono definiti i modelli di registri, gli stampati e gli altri formulari relativi alle scritture contabili, nonché le istruzioni per il loro uso.

***ART. 122 (Revisione delle scritture doganali)***

L'articolo 122 riformula, pressoché integralmente, il disposto di cui all'art. 351-*bis* del vigente TULD, e, nel rinviare all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”, stabilisce che, con successivi provvedimenti dell'Agenzia, sono fissati i termini e le modalità per la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali.

Parimenti, con successivi provvedimenti dell'Agenzia, vengono fissate le regole per la digitalizzazione di documenti, supporti e registri cartacei ancora in uso, laddove non contemplati dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023, la quale stabilisce il programma di lavoro per l'attuazione dei sistemi elettronici necessari all'applicazione del codice.

## ART. 2

### *(Disposizioni in materia di spedizionieri doganali)*

In attuazione della delega fiscale approvata con la legge 9 agosto 2023, n. 111, si è provveduto, a norma dell'art. 11 della suddetta delega, alla revisione della disciplina in materia doganale e in particolare alla generale riscrittura del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD). In particolare, l'articolo 11, comma 1, lett. a), della predetta legge 111/2023, contiene uno specifico criterio direttivo che delega il Governo a procedere al riassetto del quadro normativo in materia doganale, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia.

In tal senso, nel contesto sopra delineato, si è ritenuto opportuno aggiornare e coordinare, laddove necessario, il dettato normativo della legge 25 luglio 2000, n. 213, recante le *“Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci”*; ciò anche a seguito dell'abrogazione degli articoli 47, 48, 50, 51 e 52 del vigente TULD, inerenti la procedura per la nomina degli spedizionieri doganali, le cui disposizioni, per la parte ancora attuale, troveranno collocazione nell'alveo della predetta legge 213/2000.

Al riguardo, con il comma 1, lettera a), dell'articolo 2 in illustrazione, viene sostituito l'articolo 1 della predetta legge n. 213/2000 al fine di indicare i requisiti per l'ottenimento della patente, con validità illimitata, rilasciata a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ai soggetti che intendono esercitare la professione di spedizioniere doganale, soggetto abilitato insieme ad altri alla rappresentanza diretta prevista in materia doganale. La patente potrà essere rilasciata, a seguito del superamento di uno specifico esame, ai soli soggetti in possesso di determinati requisiti, quali la cittadinanza italiana, la maggiore età, l'assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui al nuovo articolo 33, comma 1, lettere c) e d), delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale.

Per esercitare l'attività professionale gli spedizionieri doganali, dopo aver acquisito la predetta patente, dovranno, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della menzionata legge 1612/1960, risultare iscritti al relativo albo professionale. La medesima patente non potrà essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione e potrà essere sospesa o revocata nei casi individuati dai nuovi articoli 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Con la successiva **lettera b)** si introducono gli **articoli 1-bis e 1-ter**, dedicati espressamente alla disciplina degli esami per il conseguimento della predetta patente di spedizioniere doganale.

In particolare, l'**articolo 1-bis** stabilisce che gli esami vengano banditi da ADM con cadenza annuale disponendo che la relativa Commissione esaminatrice sia presieduta dal direttore dell'Agenzia o altro dirigente di prima fascia della medesima e che la Commissione sarà formata da dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione finanziaria, da spedizionieri doganali designati dal relativo Consiglio nazionale e da un professore universitario titolare dell'insegnamento di diritto doganale o di diritto tributario. Infine, il comma 3 dell'articolo 1-bis in esame stabilisce che la Commissione esaminatrice opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 1-ter** reca, invece, disposizioni relative all'ammissione e allo svolgimento dei predetti esami che, per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado,

consisteranno in tre prove (scritta, pratica e orale) che vertono sulle specifiche materie indicate, rispettivamente, ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1-ter in rassegna; per i candidati che fossero in possesso di una laurea in discipline economiche, giuridiche o equipollenti, l'esame consisterà solo nella prova orale, da sostenere in relazione alle medesime materie. Ai sensi del comma 2, inoltre, è possibile esonerare dal predetto esame dirigenti e funzionari di ADM nonché gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego, che abbiano svolto almeno venti anni di effettivo servizio nelle relative posizioni. Ai sensi del comma 8, a conferma di quanto attualmente stabilito, si prevede che le indennità spettanti agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della Commissione esaminatrice in parola, restino comunque a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, coerentemente con quanto previsto dal comma 3 del predetto articolo 1-bis, che esclude oneri a carico dello Stato per lo svolgimento degli esami per la patente di spedizioniere. A tal proposito si osserva che, per prassi, le predette indennità menzionate al comma 8 in illustrazione si sostanziano in un mero rimborso delle spese sostenute dai soggetti chiamati a far parte delle Commissioni di esame.

Con la **lettera c)**, si provvede, invece, a sostituire l'articolo 3 della legge n. 213 del 2000 in questione, relativo ai Centri di assistenza doganale (CAD), al fine di allineare la loro disciplina all'attuale normativa unionale doganale. I CAD sono attualmente disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, e possono svolgere i compiti indicati dall'art. 7, comma 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante "Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti". In particolare, il predetto comma 1-septies del decreto-legge citato prevede la possibilità per gli spedizionieri doganali iscritti all'albo di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al fine di ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci e quelli relativi all'asseverazione dei dati acquisiti ed elaborati per l'espletamento di formalità derivanti dalla normativa unionale.

In tale contesto, con l'articolo 8 del provvedimento vengono soppresse talune disposizioni della legge 213/2000, al fine di renderla coerente con l'intervenuta modifica delle disposizioni che regolano il sistema doganale unionale.

### **ART. 3**

*(Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)*

#### **Articolo 40**

In attuazione dei principi e criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, e in coerenza logico-sistematica con quelli recati dalla lettera b) del medesimo comma 2 che sovrintendono all'introduzione dell'illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, le disposizioni dell'articolo 2, apportano mirate modifiche a talune disposizioni recate dal Titolo I, Capo IV, e dal Titolo III del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise - TUA), nel rispetto degli attuali limiti edittali di pena detentiva, di seguito rassegnate.

Relativamente all'articolo 40 del TUA, gli interventi rispondono agli obiettivi di:

- con riferimento alla disciplina delle condotte prodromiche assimilabili al tentativo, espungere, al comma 3, il riferimento, contrastante con i principi costituzionali in materia punitiva, alla responsabilità "salva prova contraria", sostituendolo con una responsabilità per condotte preparatorie e prodromiche, salvo che risulti che esse non siano dirette a realizzare condotte di sottrazione alle imposte, con ciò preservandosi la necessità, preventiva, di punire tali condotte, ma in modo armonioso con il principio per cui sono escluse presunzioni di colpevolezza in materia penale;
- procedere (comma 4) a un innalzamento (da 2.000 chilogrammi a 10.000 chilogrammi) del limite quantitativo di prodotto energetico sottratto al pagamento dell'accisa, al di sopra del quale trova applicazione la pena detentiva più aggravata;
- riordinare il riparto tra illecito penale ed illecito amministrativo in materia di prodotti energetici, con esclusione del gas naturale, (comma 5) procedendo a ridurre il campo di applicazione della sanzione penale e conseguentemente ad ampliare l'area di operatività della sanzione amministrativa pecuniaria per le fattispecie di minore gravità. Ciò sia grazie all'adeguamento, in aumento, della vigente soglia quantitativa di prodotto energetico sottratto prevista dall'articolo 40, comma 5, del TUA (da 100 chilogrammi a 1.000 chilogrammi) che dà luogo a tale ultima tipologia di sanzione, sia tramite l'estensione dell'ambito applicativo dell'illecito amministrativo a tutte le fattispecie contemplate dal comma 1 del medesimo articolo 40;
- aggiornare la vigente disposizione riservata al gas naturale, che viene posposta divenendo comma 6 (attuale comma 5), nella parte relativa alla sanzione, già oggetto di depenalizzazione per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, (art. 1, comma 6) procedendo, al contempo, a eliminare il limite massimo della sanzione previsto. In linea con quanto effettuato per gli altri prodotti energetici sottoposti ad accisa, viene ampliata la sfera di operatività dell'illecito amministrativo, aumentando la soglia di efficacia da 5.000 a 10.000 metri cubi di prodotto.

#### **Articolo 40-bis**

Il decreto legislativo dà attuazione alle norme contenute nell'art. 20, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111 ("delega al Governo per la riforma fiscale").

Il legislatore della legge delega ha previsto, tra le priorità da attuare in sede di riforma, l'introduzione nel predetto TUA, di un nuovo illecito allo scopo di sanzionare la sottrazione, con qualsiasi mezzo o modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati fissando, in maniera

dettagliata, i criteri da osservare ai fini della determinazione delle sanzioni da comminare, tenuto conto anche della produzione irregolare dei medesimi prodotti.

La previsione del nuovo illecito trova la sua ratio nella necessità di riorganizzare il quadro normativo sanzionatorio esistente in materia, prevedendo la punibilità della sottrazione (o del tentativo di sottrazione) di tali prodotti, sottoposti ad accisa, all'accertamento o al pagamento del medesimo tributo.

In tal modo, le violazioni sui citati prodotti sono ricondotte all'interno del testo unico delle accise che già contiene la disciplina sostanziale.

Allo stato della legislazione vigente, infatti, le medesime violazioni, qualora concretizzino una sottrazione di tabacchi lavorati, prodotti in Italia o introdotti nel nostro paese da altri dell'Unione europea o da paesi extra Unione europea, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli stessi dovuta, sono comunque sanzionate ricorrendo alle norme, contenute nel testo unico delle leggi doganali (TULD), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, che puniscono il reato di contrabbando di tabacchi lavorati, o nella legge 17 luglio 1942, n. 907, recante "Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi".

Attraverso l'introduzione del suddetto illecito viene inserita, nel testo unico delle accise, una disciplina sanzionatoria specifica e a carattere organico che riguarda espressamente ed esclusivamente il mancato assolvimento dell'accisa al verificarsi del fatto generatore e dell'esigibilità del tributo.

Ciò in analogia a quanto risulta già previsto, dall'articolo 40 del medesimo TUA, per i prodotti energetici che, come i tabacchi lavorati in questione, sono egualmente sottoposti al regime armonizzato dell'accisa.

In particolare, con l'art. 40-bis del testo unico delle accise viene introdotto il nuovo illecito, penale e amministrativo, concernente la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui "tabacchi lavorati" il quale non si sovrappone ai casi disciplinati dall'allegato 1 del presente provvedimento (il quale, come detto, sostituisce le norme contenute nel vigente testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) che riguardano il contrabbando di tabacchi lavorati non unionali.

Tale illecito, a forma libera, ha valore di "chiusura" delle casistiche non contemplate dalle disposizioni doganali, rivestendo pertanto carattere generale e al contempo sussidiario e residuale poiché nelle condotte sanzionatorie sono comprese le innumerevoli e non prevedibili modalità con cui può essere posta in essere la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati.

Di conseguenza, il nuovo illecito sostituisce le ulteriori violazioni in materia di tabacchi lavorati attualmente disciplinate dalla richiamata legge 17 luglio 1942, n. 907 e dalla legge 3 gennaio 1951, n. 27.

Tenuto conto della formulazione onnicomprensiva della richiamata fattispecie sanzionatoria, sono conseguentemente abrogati gli articoli 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della menzionata legge n. 907/1942 la cui disciplina rientra nel campo di applicazione del presente articolo.

È stata prevista, al comma 2, la punizione del tentativo con la stessa pena prevista per il reato consumato tenuto conto che anche l'allegato 1 del presente provvedimento (in linea con quanto già stabilito dal vigente testo unico delle leggi doganali) prevede, in linea generale nel caso di contrabbando, l'equiparazione del delitto tentato a quello consumato.

A tal proposito, occorre rilevare che anche il quadro sanzionatorio contenuto nel testo unico delle accise, per prodotti sottoposti al regime dell'accisa diversi dai tabacchi (ad esempio per i prodotti energetici) parimenti prevede (articolo 40, comma 3) la medesima pena sia per il solo tentativo di sottrarre i prodotti energetici all'accertamento o al pagamento dell'accisa che per il reato consumato, a causa dell'elevatissima tassazione applicata ai prodotti menzionati.

L'equiparazione del delitto tentato a quello consumato è prevista, altresì, dall'articolo 74 della richiamata legge 17 luglio 1942, n. 907.

Sempre in linea con il criterio di delega di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), punto 1), viene introdotto un adeguato ventaglio di illeciti amministrativi le cui sanzioni sono graduate, in diminuzione, in ragione dell'entità della violazione. In particolare:

- al comma 3, sono contemplati i casi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali, ovvero la medesima soglia di rilevanza penale della legge 17 luglio 1942, n. 907, come modificata dalla legge n. 3 gennaio 1951, n. 27 ("15 chilogrammi di tabacco"), sempreché non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 40-ter;
- al comma 4, per i quantitativi di tabacco lavorato inferiori o uguali a 200 grammi convenzionali e per i quantitativi di tabacco lavorato maggiori di 200 grammi e fino a 400 grammi convenzionali sono state previste ulteriori riduzioni rispetto alla sanzione amministrativa minima di 5.000 euro di cui al comma 3 (riguardante quantitativi di tabacchi lavorati fino a quindici chilogrammi).

La previsione inserita nel comma 5 - contenente una specifica sanzione in misura fissa, con un minimo di 3.000 euro e un massimo di 30.000 euro per il caso di quantitativi non determinati di tabacchi lavorati sottratti all'accertamento e all'imposizione - è finalizzata altresì a sanzionare anche le fattispecie delle vendite a distanza di tabacchi lavorati, in qualsiasi forma e modo effettuate, non potendo altrimenti, nei suddetti casi, essere irrogata una sanzione in misura proporzionale in mancanza di un quantitativo di tabacchi determinato.

Si evidenzia che le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione contengono, tra l'altro, la disciplina sanzionatoria relativa alle fattispecie di associazione per delinquere inerenti al contrabbando; per effetto dell'integrazione dei riferimenti normativi, contenuti nel nuovo articolo 86 delle predette disposizioni nazionali, con il richiamo dell'articolo 40-bis (che trova applicazione anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del TUA), la suddetta disciplina sanzionatoria inerente alla fattispecie associativa si applica anche con riguardo ai tabacchi lavorati unionali e ai prodotti unionali, sottoposti ad imposta di consumo, contemplati dagli articoli 62-quater, 62 quater.1 e 62-quinquies del testo unico delle accise.

#### **Art. 40-ter**

L'art. 40-ter del TUA prevede circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 40-bis del TUA, garantendo sistematicità con le omologhe circostanze aggravanti disposte dall'art. 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

Ciò in attuazione dei criteri di delega che prevedono l'introduzione di circostanze aggravanti coerenti con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati [art. 20 comma 2, lett. b), punto 2)] e un coordinamento tra la disciplina sanzionatoria tributaria e quella doganale concernente il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in coerenza anche con il regime delle

altre fattispecie di contrabbando già previste dal TULD [art. 20, comma 3, lett. a)] e ora riprodotte nell'allegato 1 del presente provvedimento.

#### **Art. 40-quater**

Il comma 1 dell'art. 40-quater prevede specifici casi di diminuzione di pena per l'autore che collabora attivamente con l'autorità giudiziaria o la polizia coerentemente a quanto previsto dall'art. 86 comma 5 delle richiamate disposizioni nazionali in materia doganale.

#### **Articoli 40-quinquies e 40-sexies**

Gli articoli 40-quinquies e 40-sexies del TUA, in materia di vendita senza autorizzazione e acquisto di tabacchi lavorati da persone non autorizzate, riproducono, tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 8 del 2016, le fattispecie contenute negli articoli 96 della legge 907/1942, 8 della legge n. 27/1951 e 5 della legge n. 50/1994, di cui si dispone contestualmente l'abrogazione.

Conseguentemente, vengono, per ragioni di coordinamento normativo, adeguati anche i richiami normativi contenuti negli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del TUA.

Con riguardo all'articolo 40-sexies, viene aggiornata e consolidata l'attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni previste in materia di chiusura degli esercizi commerciali abilitati alla vendita di tabacchi lavorati o sospensione della licenza/autorizzazione incardinandola in capo ad organi dell'Amministrazione finanziaria, in aderenza al principio generale di separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e sfera gestoria.

Si evidenzia, inoltre, che con il d.lgs. n. 8/2016 sono state depenalizzate le fattispecie di:

- vendita di tabacchi lavorati in mancanza dell'autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) per quantitativi fino a 5 chilogrammi, sanzionata dall'art. 96, comma 1, della legge n. 907/1942, come modificato dall'art. 8, comma 4, della Legge n. 27/1951, con l'ammenda da 25 a 64 euro;
- acquisto di tabacchi lavorati da soggetto non autorizzato alla vendita da ADM per quantitativi fino a 10 chilogrammi, punito dall'art. 96, comma 2, della legge n. 907/1942, come modificato dall'art. 8, comma 4, della Legge n. 27/1951, con l'ammenda da 25 a 64 euro.

#### **Articolo 43**

L'intervento relativo all'art. 43 del TUA, analogamente a quanto previsto dalle modifiche all'articolo 40 del TUA, ha l'obiettivo di:

- armonizzare la disciplina delle condotte prodromiche espungendo il riferimento, contrastante con i principi costituzionali in materia punitiva, alla responsabilità "salva prova contraria";
- aggiornare la disposizione del comma 4, riformulata, quanto alla misura della sanzione, per tener conto di quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8. Viene inserita, al contempo, una clausola di riserva per meglio precisare la sfera di applicazione della fattispecie penale di cui al comma 1, lett. b), contemplante condotte illecite in materia di detenzione di alcole (in specie, denaturato).

#### **Articolo 44**

Con riferimento all'articolo 44 TUA, si intende aggiornare le disposizioni vigenti in materia di confisca attraverso il richiamo alle violazioni del predetto nuovo articolo 40-bis; anche per le violazioni previste dal menzionato articolo 40-bis sarà possibile applicare la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi comunque utilizzati per commettere le medesime violazioni.

Come già prevede il vigente articolo 40 per gli altri prodotti sottoposti ad accisa, anche per il nuovo reato di cui all'art. 40-bis, per l'applicabilità della confisca, si opera un generale rinvio alle disposizioni contenute nelle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

Inoltre, nel comma 1-bis, si prevede la possibilità di procedere alla confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente di cui il soggetto condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, (c.d. "confisca per equivalente").

Quanto sopra è in linea con le analoghe previsioni che già estendono l'applicabilità di tali misure alle ipotesi di contrabbando previste dall'allegato 1 del presente provvedimento (coerentemente con quanto già stabilito dal testo unico delle leggi doganali) doganali nonché con le disposizioni di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente i reati in materia di imposte sui redditi e IVA.

Con l'introduzione del comma 1-quater è stata, altresì, prevista l'applicazione della confisca c.d. "per sproporzione" di cui all'articolo 240-bis del codice penale per i reati più gravi previsti dal testo unico delle accise, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa doganale.

#### **Articoli 44-bis e 44-ter**

Mutuando la disciplina contenuta nell'allegato 1 del presente provvedimento (in linea con quanto già stabilito dal testo unico delle leggi doganali), con l'art. 44-bis del TUA vengono previsti, anche per le nuove violazioni in materia di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidare gli stessi beni ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonché l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso e che ne facciano richiesta.

Con l'art. 44-ter sono state, altresì, previste, nei casi di violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, disposizioni in tema di custodia delle cose sequestrate, di distruzione delle cose sequestrate o confiscate e di vendita delle cose confiscate, facendo rinvio a quanto stabilito dal nuovo articolo 118 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

#### **Articolo 45 e 47 TUA**

All'articolo 45 è abrogato il comma 3, in stretta correlazione con le modifiche apportate, a seguito della depenalizzazione derivante dal decreto legislativo n. 8 del 2016, ai commi 5 dell'art. 40 e 4 dell'art. 43 del TUA.

Anche la modifica apportata all'articolo 47 del TUA (comma 1, secondo periodo) risponde all'esigenza di aggiornamento della disposizione per effetto della più volte citata "depenalizzazione". La sanzione amministrativa pecuniaria è commisurata al parametro fissato dall'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.

## **Art. 61 TUA**

Relativamente all'articolo 61 del TUA, si interviene al comma 4 con una modifica, sotto il profilo formale, volta ad una migliore predeterminazione del precetto sanzionatorio nonché a rendere maggiormente coerente il testo con il richiamo operato a specifici commi dell'art. 40 ed all'art. 44 (primo periodo); inoltre, viene effettuato un adeguamento dell'attuale soglia di non punibilità (secondo periodo), al fine di estendere l'ambito applicativo della vigente sanzione amministrativa pecuniaria, incrementando da 100 a 200 chilogrammi di oli lubrificanti (prodotti ai quali si applicherebbe il disposto dell'articolo in commento) il limite quantitativo di prodotto sottratto, a partire dal quale è prevista l'applicazione della sanzione penale. Ciò in analogia con il parametro di valutazione della gravità della condotta di cui al decreto ministeriale 22 aprile 2020 (G.U. n. 118 del 9 maggio 2020), come modificato dal decreto ministeriale 2 febbraio 2021 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2021), che, in materia di contrasto all'impiego fraudolento dei prodotti, esclude i prodotti lubrificanti di provenienza unionale dal sistema informatizzato di tracciabilità della circolazione nel territorio nazionale qualora confezionati in contenitori aventi capacità inferiore o pari a 220 litri (art. 9, comma 1, lett. b).

Viene infine inserito il comma 4-bis che prevede l'espressa esclusione delle violazioni inerenti le imposte di consumo di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies dall'ambito di applicazione del predetto comma 4. Si rinvia in proposito a quanto illustrato riguardo alle modifiche apportate ai menzionati articoli.

## **Articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies**

Con riferimento agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies, sono state introdotte, in particolare, disposizioni volte a razionalizzare il quadro giuridico vigente in materia di vendita senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicato ai tabacchi lavorati nonché ai prodotti a essi equiparabili contemplati dal testo unico delle accise. In tal modo, le violazioni sui citati prodotti sono ricondotte all'interno del suddetto testo unico che già contiene la disciplina sostanziale.

Ciò in relazione all'abrogazione dell'articolo 96 della legge n. 907/1942, dell'articolo 8 della legge n. 27/1951 e dell'articolo 5 della legge n. 50/1994, il cui contenuto viene riproposto all'interno del TUA con l'introduzione degli articoli 40-quinquies e 40-sexies.

In virtù delle suddette modifiche si è provveduto, conseguentemente, alla modifica degli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies al fine di indicare le nuove norme contenenti i profili sanzionatori, in luogo di quelle abrogate.

Inoltre, la legge delega ha stabilito, al punto 10), lett. b), comma 2, dell'articolo 20, che i principi e criteri direttivi riguardanti i nuovi illeciti in materia di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati sopra descritti debbano trovare applicazione anche con riferimento alla sottrazione all'accertamento o al pagamento delle imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (art. 62-quater del TUA), sui prodotti che contengono nicotina - senza combustione e senza inalazione (art. 62 quater.1 del TUA) e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (art. 62-quinquies del TUA).

Per dare attuazione al suddetto punto 10), si è proceduto quindi ad allineare il vigente trattamento sanzionatorio previsto per le fattispecie contemplate dagli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del TUA a quello degli introdotti illeciti sui tabacchi lavorati di cui agli articoli 40-bis e ss.,

a loro volta coordinati con la disciplina sanzionatoria in materia doganale, mediante le seguenti iniziative:

- inserimento rispettivamente negli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del TUA di specifici commi che, prevedendo una clausola di riserva relativa alle ipotesi delittuose riconducibili a fenomeni di contrabbando, estende alle violazioni relative ai prodotti di cui si tratta il trattamento sanzionatorio disposto per i tabacchi lavorati ai sensi degli articoli 40-bis, 40-ter e 40-quater, così garantendo una piena omogeneizzazione tra i due settori;

- inserimento nell'art. 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, tra i reati fine dell'associazione, anche della condotta di cui all'art. 40-bis in relazione ai prodotti di cui agli artt. 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del TUA;

- estensione anche a tali prodotti delle previsioni in tema di destinazione di beni sequestrati o confiscati e di custodia, distruzione e campionamento di cui ai richiamati articoli 44-bis e 44-ter del testo unico delle accise, compendiate nei commi 7-bis.3 dell'articolo 62-quater, 15-quater dell'articolo 62-quater.1 e 7-quater dell'articolo 62-quinquies, unitamente ad altre disposizioni. Tra di esse, in particolare, anche l'articolo 44 del TUA (confisca) richiamato al fine di garantirne il mantenimento nel nuovo quadro sanzionatorio che ha determinato la disapplicazione, per tali imposte, del trattamento di cui all'articolo 61, comma 4, del TUA. Relativamente all'articolo 62-quater.1, il richiamo dell'articolo 50 del TUA contenuto nel comma 15-quater è dovuto ad una sua mera ricollocazione testuale.

Con riferimento all'articolo 62-quater, si rappresenta inoltre che, nell'ambito del comma 7-bis.1, è stata inserita la distinzione tra violazioni che riguardano i prodotti contenenti nicotina e quelle relative ai prodotti che non la contengono, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lett. b), punto 10), della legge delega n. 111 del 2023, che prevede la possibilità per il legislatore delegato di stabilire adeguate soglie di punibilità “anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali”.

Inoltre, per dare attuazione a quanto previsto dal predetto numero 10 si è proceduto conseguentemente a riformulare il comma 7 dell'articolo 62-quinquies in modo da consentire, in particolare, l'applicazione dei nuovi articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione ai prodotti accessori in questione secondo uno specifico criterio di equivalenza; ciò anche al fine di introdurre una riduzione dell'entità delle sanzioni contemplate nel predetto articolo 84 in relazione alla circostanza che i medesimi prodotti accessori non contengono nicotina. Coerentemente, con l'introduzione del comma 7-bis è stata richiamata l'applicazione dei nuovi articoli 40-bis, 40-ter e 40-quater per la punibilità delle fattispecie costituenti sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti accessori in parola nel caso in cui oggetto della violazione non sia un prodotto proveniente da Paesi terzi. In particolare, simmetricamente a quanto sopra indicato per i citati articoli 84 e 85, gli articoli 40-bis e 40-ter del TUA troveranno applicazione attraverso il criterio di equivalenza sopra menzionato.

Per quanto attiene specificamente alla determinazione delle equivalenze tra il quantitativo di tabacchi lavorati ed i rispettivi quantitativi dei prodotti in questione, necessarie per la corretta applicazione delle sanzioni amministrative previste negli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies in illustrazione, si osserva quanto segue.

#### *Articolo 62-quater*

Per quanto attiene alla determinazione dell'equivalenza tra il quantitativo di tabacchi lavorati e il quantitativo dei prodotti liquidi da inalazione, contenenti o non contenenti nicotina, per l'applicazione

delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 62-quater, commi 7-bis, 7-bis.1 e 7-bis.2 occorre evidenziare preliminarmente che le due categorie di prodotti sopra menzionate appaiono palesemente differenti sia sotto il profilo merceologico che sotto quello delle rispettive modalità di utilizzo e consumo. Inoltre occorre rilevare che, anche se tutti i prodotti in parola (con esclusione dei liquidi da inalazione che non contenessero nicotina) sono accomunati dal fatto di fornire nicotina al consumatore, il contenuto specifico di tale sostanza varia notevolmente nei diversi prodotti del tabacco nonché nei singoli prodotti liquidi da inalazione.

In tale contesto appare utile prendere in considerazione quanto stabilito nell'articolo 62-quater, comma 1-bis, del testo unico delle accise che indica le modalità da utilizzare per determinare l'equivalenza di consumo convenzionale tra i prodotti liquidi in questione e le sigarette, attribuendo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la statuizione dell'equivalenza stessa. Utilizzando tali modalità tecniche la medesima Agenzia ha stabilito che un millilitro di prodotto liquido deve considerarsi convenzionalmente equivalente 5,63 sigarette. Da tale equivalenza, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 39-quinquies del testo unico delle accise, una sigaretta pesa convenzionalmente un grammo, deriva che un grammo di tabacco per sigarette corrisponde a 0,18 millilitri di prodotto liquido.

Sulla base di quanto sopra, l'articolo 62-quater, comma 7-bis, fissa l'equivalenza convenzionale tra un grammo di tabacco lavorato e 0,2 millilitri di prodotto liquido da inalazione contenente nicotina, arrotondando la predetta misura di 0,18 millilitri in favore del trasgressore. Per fornire pertanto appositi elementi informativi utili per comprendere le concrete ricadute sul piano sanzionatorio di tale criterio di equivalenza, si pensi che, con riferimento a titolo esemplificativo alle violazioni amministrative, sarà quindi applicata - in linea generale e ferme restando le altre disposizioni di dettaglio recate dall'art. 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, cui la previsione in parola, come detto, fa rimando - una sanzione amministrativa di 25 euro per ogni millilitro di prodotto liquido da inalazione contenente nicotina.

Per quanto attiene ai prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina, tenuto conto che essi appaiono totalmente diversi dalle predette sigarette e anche che la loro tassazione risulta particolarmente modesta si è convenzionalmente aumentato il quantitativo di prodotto liquido corrispondente a un grammo convenzionale di tabacco lavorato. Nel predetto articolo 62-quater, comma 7-bis tale rapporto è fissato quindi nella misura di un millilitro di prodotto liquido per ogni grammo di tabacco. Sarà quindi applicata - anche in questo caso a titolo esemplificativo per le violazioni amministrative e in linea generale - una sanzione amministrativa di 5 euro per ogni millilitro di prodotto liquido da inalazione non contenente nicotina.

Nel caso in cui trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 85 dell'allegato 1 del presente provvedimento che prevede sanzioni più severe qualora si verificano le circostanze aggravanti ivi descritte (esempio uso delle armi per commettere il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati) è stato previsto un criterio di equivalenza uniforme per i prodotti contenenti nicotina e per quelli non contenenti nicotina, tenuto conto della gravità delle condotte indicate nel menzionato art. 85, che suggeriscono di non accordare trattamenti sanzionatori più favorevoli ai prodotti non contenenti nicotina. In particolare, in tale fattispecie, è stato stabilito che un grammo di tabacco lavorato corrisponda a 0,2 millilitri di prodotto liquido da inalazione, vale a dire lo stesso criterio di equivalenza fissato - per i casi di minore gravità - con riferimento ai prodotti contenenti nicotina.

I valori di equivalenza stabiliti nei commi 7-bis.1 e 7-bis.2 sono determinati coerentemente a quanto sopra descritto per il comma 7-bis.

### *Articolo 62-quater.1*

Per quanto attiene alla determinazione dell'equivalenza tra il quantitativo di tabacchi lavorati e il quantitativo dei prodotti indicati all'articolo 62-quater.1 ("sacchetti contenenti nicotina") per l'applicazione delle sanzioni ivi previste, occorre evidenziare preliminarmente che le due categorie di prodotti sopra menzionate appaiono palesemente differenti sia sotto il profilo merceologico che sotto quello delle rispettive modalità di utilizzo e consumo. Inoltre occorre rilevare che, anche se tutti i prodotti in parola sono accomunati dal fatto di fornire nicotina al consumatore, il contenuto specifico di tale sostanza varia notevolmente nei diversi prodotti del tabacco nonché nelle diverse tipologie dei predetti "sacchetti".

In tale contesto, al fine di fissare la predetta equivalenza l'unico elemento che può essere preso in considerazione attiene al confronto tra l'entità dell'accisa gravante sulle sigarette e quella dell'imposta di consumo applicata ai predetti "sacchetti contenenti nicotina". Dall'esame dell'entità dell'accisa applicata ad un chilogrammo di sigarette della classe più venduta corrispondente al prezzo medio ponderato riferito a un chilogrammo convenzionale di sigarette, si può facilmente osservare che il relativo importo è attualmente circa 7,5 volte maggiore del valore dell'imposta di consumo applicata al medesimo quantitativo di "sacchetti". Conseguentemente l'articolo 62-quater.1, comma 15, stabilisce l'equivalenza convenzionale tra tabacchi lavorati e "sacchetti contenenti nicotina" fissandolo nella misura di 10 grammi di "sacchetti" per ogni grammo di tabacco lavorato. Ciò approssimando il predetto valore che proviene dal raffronto della tassazione sui due gruppi di prodotti in questione (7) al valore 10, seguendo il criterio del favor rei. In relazione alle violazioni concernenti i predetti "sacchetti" sarà quindi comminata - anche in questo caso a titolo esemplificativo per le violazioni amministrative e in linea generale - una sanzione amministrativa di 0,5 euro per ogni grammo di prodotto di cui all'articolo 62-quater.1

Il valore di equivalenza stabilito nel comma 15-bis è fissato coerentemente a quanto sopra descritto per il comma 15.

### *Articolo 62-quinquies*

Per quanto attiene alla determinazione dell'equivalenza tra il quantitativo di tabacchi lavorati e il quantitativo di prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali ad arrotolare le sigarette) per la corretta applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 62-quinquies, comma 7, occorre evidenziare preliminarmente che le due categorie di prodotti sopra menzionate appaiono palesemente differenti sia sotto il profilo merceologico che sotto quello delle rispettive modalità di utilizzo e consumo: i prodotti accessori ai tabacchi di cui sopra (PAT) sono infatti funzionali al consumo dei tabacchi lavorati ma ovviamente è escluso il loro utilizzo autonomo (senza tabacco).

In tale contesto l'individuazione dell'equivalenza in parola non potrebbe essere riferita al mero raffronto, in peso, tra i PAT e i predetti tabacchi lavorati necessitando dell'esame di altri parametri di comparazione quale il raffronto tra l'entità della tassazione (accisa) gravante sulle sigarette e quella applicata ai predetti PAT (imposta di consumo).

In tal senso occorre rilevare preliminarmente che l'imposta gravante sui PAT è fissata, ai sensi dell'articolo 62-quinquies del testo unico delle accise, in 0,0036 euro per ogni singolo pezzo (indifferentemente per cartine, cartine arrotolate senza tabacco o filtri funzionali ad arrotolare le sigarette). Per tre tipologie di PAT sopra elencate la prassi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

ha fissato altrettanti pesi convenzionali, diversi tra loro per tipologia di prodotto (cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali ad arrotolare le sigarette): è necessario quindi, al fine della determinazione dell'equivalenza considerare il peso medio dei tre pesi convenzionali riferiti alle 3 citate tipologie di PAT. Effettuato il calcolo è facile verificare che su un grammo di PAT sarebbe applicata un'imposta di circa 0,03 euro. Viceversa, considerando l'accisa che grava su di un grammo di sigarette della classe più venduta corrispondente al prezzo medio ponderato riferito a un chilogrammo convenzionale di sigarette si può facilmente osservare che il relativo importo è circa 5 volte maggiore. Sulla base di quanto sopra, nell'articolo 62-quinquies, ai commi 7, 7-bis e 7-ter è stabilita conseguentemente l'equivalenza convenzionale tra tabacchi lavorati e PAT fissandola in 5 grammi di PAT per ogni grammo di tabacco. In relazione alle violazioni concernenti i predetti PAT sarà quindi comminata - anche in questo caso a titolo esemplificativo per le violazioni amministrative e in linea generale - una sanzione amministrativa di 1 euro per ogni grammo di PAT.

#### **ART. 4**

*(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

In linea di continuità con quanto già stabilito per altri comparti tributari (delitti in materia di imposte sui redditi e IVA previsti dall'allegato 1 del presente provvedimento (e già contemplati dal testo unico delle leggi doganali) è stato integrato il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal testo unico delle accise.

Sono state quindi introdotte sanzioni pecuniarie e interdittive effettive, proporzionali e dissuasive rispetto alla tipologia di illecito quali, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

#### **ART. 5**

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

La modifica all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale è volta ad aggiornare il richiamo al nuovo articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione («*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati*») - in luogo del riferimento al vigente articolo 291-*quater* del TULD - in ordine alle competenze del Procuratore della Repubblica distrettuale.

#### **ART. 6**

*(Modifiche in materia di Iva all'importazione)*

L'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede per le importazioni provenienti da Paesi o territori non compresi nel territorio dell'Unione europea e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro dell'Unione che il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro. Questa norma stabilisce un'eccezione al principio secondo il quale all'atto dell'importazione di merci l'importatore è tenuto a corrispondere i tributi unionali (dazio) e quelli nazionali (principalmente l'IVA).

Lo stesso codice doganale unionale (regolamento UE 952/2013) prevede la possibilità di importare merci in uno Stato membro, ma destinate ad un soggetto residente in un altro Stato membro.

In tali casi, viene utilizzato il cosiddetto regime 42.

Il regime doganale 42 è utilizzato dagli importatori per ottenere l'esenzione IVA quando i beni importati sono destinati a essere trasportati in un altro Stato membro per essere ivi immessi in consumo. L'IVA è dovuta nello Stato membro di destinazione.

Con l'articolo 8, comma 2, lettera i) della legge 15 dicembre 2011, n. 217, è stato modificato l'articolo 67 del D.P.R. 633/1972, con l'introduzione dei commi 2 bis e 2 ter, volti a disciplinare le operazioni di importazione in regime 42 per ciò che concerne gli obblighi informativi dell'importatore e, in particolare:

- il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro (informazione obbligatoria per ogni operazione);

- idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione (a richiesta dell'amministrazione doganale)

Il primo obbligo informativo permette alle autorità competenti di poter verificare l'assolvimento successivo da parte dell'importatore dell'inserimento dell'operazione sugli elenchi riepilogativi periodici delle cessioni intra-unionale.

Il secondo consiste in un controllo più stringente dell'amministrazione doganale sulla realtà dell'operazione di immissione in libera pratica e cioè se la merce importata sia giunta effettivamente al soggetto (cessionario) dell'altro Stato membro.

L'inserimento del comma 2-quater ha, quindi, l'obiettivo di rendere maggiormente effettivi e, contemporaneamente dissuasivi i controlli della documentazione sull'effettiva consegna delle merci nell'altro Stato membro.

In primo luogo, si precisa che qualora il controllo sia disposto nell'ambito dell'analisi dei rischi e quindi vi siano elementi di rischio connessi anche all'operatore, l'amministrazione doganale può richiedere una cauzione pari all'importo dell'imposta il cui pagamento è sospeso, in attesa di ricevere e verificare la documentazione.

L'incameramento della cauzione avviene al verificarsi di una tra due condizioni specifiche:

- o non perviene, in un termine ragionevole, la documentazione richiesta. Si ritiene, al riguardo, ragionevole fissare un termine di 45 giorni (tempi di consegna delle merci, reperimento della documentazione e consegna dei documenti alla dogana);

- oppure la documentazione, pervenuta entro i termini previsti, non è ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento delle merci oggetto dell'importazione nell'altro Stato membro dell'Unione.

Sul punto, la Commissione Europea, nel documento 12.2.2014 COM (2014) 69, ha evidenziato che l'obbligo generale di garanzia per tutti gli operatori o rappresentanti fiscali che vogliono avvalersi del regime doganale 42 costituisce un onere sproporzionato per le imprese oneste, oltre a mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato interno, perché annulla la flessibilità e l'attrattiva della semplificazione offerta da questo regime. A tal fine, la Commissione ha, pertanto, precisato che un siffatto sistema dovrebbe essere applicato unicamente agli operatori a rischio.

Infine, analogamente a quanto previsto in materia dalle disposizioni sui depositi IVA (art.50-bis, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 331 del 93), la cauzione è richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 38 del Regolamento UE n. 952/2013 (soggetti certificati AEO) e a quelli esonerati, ai sensi dell'articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

## **ART. 7**

*(Disposizioni finali e di coordinamento)*

L'articolo in esame contiene le necessarie disposizioni di coordinamento, ed in particolare:

- il **comma 1** stabilisce che i richiami a norme del dPR n. 43/1973 contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui all'allegato 1 al provvedimento in rassegna;
- il **comma 2** fa salve le procedure di revisione delle dichiarazioni doganali di cui al predetto dPR, già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto presso uffici diversi da quello presso il quale la dichiarazione è stata registrata;
- il **comma 3**, dispone che le sanzioni amministrative previste nel provvedimento si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **ART. 8**

*(Abrogazioni)*

Individua le disposizioni oggetto di abrogazione a seguito dell'introduzione delle norme di cui al provvedimento in esame.